

ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Corso per commercialisti

Adempimenti dei revisori alla luce della nuova contabilità armonizzata e il bilancio di previsione 2018-2020

dott. Vincenzo Di Rago

Milano 6 e 8 novembre 2017

SOMMARIO

- la costruzione del bilancio 2018/2020 alla luce della bozza di legge di bilancio 2018 e del dl 50/2017
- Programmazione triennale, Documento Unico e a nota integrativa: nuove scadenze e importanza del regolamento di contabilità
- Il piano degli indicatori
- Le previsioni di entrata e di spesa sulla base dei decreti di aggiornamento al D. Lgs. 118/2011
- entrate tributarie: ancora blocchi agli aumenti nella legge di bilancio 2018
- L'esercizio provvisorio e le eventuali variazioni di bilancio
- Verifica degli equilibri finanziari del bilancio armonizzato
- Il risultato di amministrazione presunto e la possibilità di applicazione al bilancio
- Analisi e verifica del pareggio di bilancio
- Fondo crediti di dubbia esigibilità e Fondo pluriennale vincolato nella predisposizione del bilancio
- Finanziamento opere pubbliche, triennale lavori pubblici e piano biennale degli acquisti dei beni e servizi
- I vincoli di spesa e le modifiche intervenute con il dl 50/2017
- Le novità sulle partecipate e i riflessi sul bilancio di previsione

sommario

Gli schemi di bilancio ex Dlgs. n. 118/11

- Le previsioni di cassa
- Analisi a preventivo degli equilibri finanziari del bilancio armonizzato
- Analisi dati relativi ai servizi c/o terzi e partite di giro
- Analisi e verifica dati indebitamento
- Analisi e verifica rispetto dei limiti per vincoli di finanza e spesa di personale
- Verifica modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Verifica modalità di calcolo del Fpv, della parte corrente e della parte in c/capitale
- Verifica modalità di calcolo dei fondi vincolati
- Verifica modalità di calcolo degli altri accantonamenti
- Il risultato presunto di amministrazione.
- Il ripiano del disavanzo presunto di amministrazione
- L'impatto sull'esercizio provvisorio del riaccertamento ordinario
- Indicazioni pratiche su espressione del parere

RIEPILOGO CORSO

- 1.Premessa sul ruolo, compiti e attività revisori**
- 2.BILANCIO E CORTE DEI CONTI : controlli e verifiche**
- 3.CONTESTO NORMATIVO**
- 4.ARMONIZZAZIONE CONTABILE e bilancio di previsione 2018**
- 5.GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E LE TEMPISTICHE:principali strumenti programmatori**

RIEPILOGO CORSO

- 6. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE: gli indicatori di bilancio**
- 7. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE : tempistiche di bilancio**
- 8. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE : Dup e nota d'aggiornamento**
- 9. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE: il bilancio finanziario**
- 10. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE : Peg e piano performance**
- 11. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE :Programma lavori pubblici e acquisti di beni e servizi**
- 12. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE: La nota integrativa**
- 13. ATTIVITA' CONNESSE AL BILANCIO**
- 14. ESERCIZIO PROVVISORIO**

RIEPILOGO CORSO

15. PREVISIONE ENTRATA: DALL'ACCERTAMENTO AL FCDE

16. PREVISIONE E SPESA: Dall'impegno al fondo pluriennale vincolato : classificazione della spesa

18. PREVISIONE E SPESA : variazioni di bilancio

19. PREVISIONE E SPESA: fondi di garanzia

20. IL PAREGGIO DI BILANCIO ai sensi della L. 243/2012

21. PREVISIONE E SPESA : limiti di legge alla spesa corrente e novità

22. VERIFICHE SUL BILANCIO

23. PERSONALE : i controlli veramente utili

**24. PARTECIPATE DEL COMUNE : Novità del dlgs 175/2016
T.U. partecipate**

Premessa

Il processo di costruzione dell'UEM ha comportato l'introduzione di una serie di vincoli ai bilanci degli Stati membri finalizzati a garantire la stabilità della moneta unica attraverso **il contenimento del deficit (disavanzi di bilancio) e di progressiva riduzione del debito** e la convergenza verso obiettivi macroeconomici condivisi.

Da qui l'esigenza, da un lato, di un miglior presidio della gestione finanziaria dei vari comparti della amministrazione pubblica e di ogni singolo livello di governo, dall'altro **di adottare un'unica contabilità, ovvero gli stessi principi contabili e gli stessi schemi di bilancio sia con riferimento agli altri paesi europei sia soprattutto a tutti gli enti che fanno parte del consolidato dello Stato Italiano.**

Premessa sul ruolo, compiti e attività revisori

1. Necessità di programmare i controlli e i riscontri in sintonia con il dirigente settore economico finanziario
2. Nell'ente vi sono attività di controllo che si ripetono ciclicamente (verifiche di cassa trimestrali) altre che si ripetono in base a necessità dell'ente (variazioni) altre che si effettuano una volta sola nell'anno finanziario (**parere bilancio di previsione** e relazione al conto consuntivo)
3. Tener presente che vi sono riscontri e controlli che possono variare nel tempo ed in base alle norme che hanno sempre maggiormente implementati i compiti del revisore (collegio o revisore unico).
4. Non pensare di poter conoscere tutto e coniugare la propria attività con il confronto continuo e la formazione

RUOLO REVISORI NELL'ENTE LOCALE


- L'obbligo di effettuare una revisione contabile degli Enti Locali è stato istituito dalla legge 142/90; poi il TUEL, ha dettato una disciplina organica sulla materia.
- Le disposizioni concernenti le funzioni dei Revisori dei Conti sono inoltre ogni anno integrate con le norme della Legge di bilancio, che hanno via via attribuito sempre maggiori compiti e responsabilità a questo organo di controllo interno del Comune.
- Oltre ai compiti di collaborazione al Consiglio previsti nell'art. 239 del dlgs 267/00 sono da evidenziare :
 - 1. Monitoraggio del rispetto delle norme sul Pareggio di bilancio ex l. 243/2012.**
 - 2. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio;**

RUOLO REVISORI NELL'ENTE LOCALE

- E ancora solo per rilevare le funzioni più importanti occorre ancora riferirsi :
- 1) Ai controlli sulle procedure delle entrate e delle spese;
- 2) Alle verifiche ordinarie di cassa sulla gestione di tesoreria e degli altri agenti contabili;
- 3) Ai controlli sulla gestione del patrimonio;
- 4) Alla vigilanza sull'attività contrattuale;
- 5) Al controllo sugli adempimenti fiscali;
- 6) **All'attività di vigilanza sulle istituzioni, aziende, consorzi e società controllate.**
- **7) ai pareri sui regolamenti di contabilità ecc.**

RUOLO REVISORI NELL'ENTE LOCALE

- **Tra i pareri più delicati ed importanti spicca quello sul bilancio di previsione dove l'espressione del parere va accompagnato da un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabileanche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario...**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

BILANCIO E CORTE DEI CONTI

controllo e verifiche

PREVISIONI 2018: L'armonizzazione al centro dei controlli della Corte dei Conti

Con la deliberazione n 5/2016 la sezione autonomie della Corte dei Conti e la deliberazione n. 17 del 21 dicembre 2016 le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno previsto specifiche verifiche sul bilancio armonizzato precisando che:


1. - l'attuazione del processo di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali costituirà il principale banco di prova delle attività di indirizzo e di coordinamento della Sezione delle autonomie.
2. - Nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di coordinamento, la Sezione – in cooperazione con le Sezioni regionali di controllo - è chiamata, dunque, ad espletare una più penetrante attività di indirizzo nei confronti degli organismi di controllo interno e di revisione contabile degli enti territoriali e dei rispettivi enti strumentali e società partecipate.

PREVISIONI 2018: L'armonizzazione al centro dei controlli della Corte dei Conti

○.....In particolare i controlli si incentreranno :

Acquisizione mirata di dati sulle entrate "proprie", di cui vanno valutate:

- 1. l'attendibilità delle previsioni;**
- 2. la congruenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità e le sue utilizzazioni;**
- 3. le aree a maggior rischio riscossioni e le ragioni delle difficoltà;**
- 4. il livello del contenzioso e l'adeguatezza dell'accantonamento dell'apposito fondo.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

CONTESTO NORMATIVO

Disegno organico e modifiche

Contesto normativo dell'armonizzazione contabile

- Legge 42/2009 (legge delega in materia di federalismo fiscale) art. 2 comma 2 lett. h): esigenza di armonizzazione dei conti
- Dlgs **118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi** contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi come modificato dal dlgs 126/2014.
- DPCM 28.12.2011 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011)
Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.
- Decreti modifica dei principi contabili

I principi contabili allegati al Dlgs 118/2011:

- Postulati generali
- **Principio applicato su programmazione 1**
- **Principio applicato di competenza finanziaria 2**
- Principio applicato di competenza economica 3
- Principio applicato sul bilancio consolidato 4

Nb. Arconet: Armonizzazione contabile degli Enti
Territoriali

I PRINCIPI VENGONO CAMBIATI SPESSO!!!

Contesto normativo dell'armonizzazione contabile e normative per il bil 2018

- decreto ministero dell'interno del 23 dicembre 2015 **sui nuovi indicatori di bilancio**
- Decreto del Mef del 12/5/2016 sulla trasmissione del bilancio alla Banca dati Amministrazioni Pubbliche (**BDAP**) entro 30 giorni dall'approvazione bilancio
- legge 160/2016 sanzione del blocco assunzioni fino a quando non si approva il bilancio
- Legge 164/2016 recante modifiche alla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio
- Dlgs. 175/2016 recante il nuovo TU sulle partecipate e il dlgs 50/2017 che lo ha integrato e modificato
- Decreto approvativo del nuovo prospetto del pareggio di bilancio approvato in Arconet il 23/11/2016
- Provvedimento dell'Anac del 28 dicembre sull'obbligo sanzionato di pubblicare nei modi previsti il bilancio nel proprio sito entro 30 giorni dall'approvazione
- Decreto di modifica dei principi contabili (ultimo in agosto 2017)
- Legge di bilancio per l'anno 2018....



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

ARMONIZZAZIONE CONTABILE e bilancio di previsione 2018

Punti fermi da applicare

Punti fermi per bilancio armonizzato :

1. spendi le risorse che effettivamente ti aspetti di avere >> **FCDE**
2. spendi quando realizzi gli introiti >> **Esigibilità temporale**
3. spendi se realizzi gli introiti >> Esigibilità sostanziale
4. evidenzia alcune poste di entrata "al lordo" >> **Monitoraggio del grado di riscossione**
5. se hai dei problemi, metti da parte qualcosa >> **Fondi spese potenziali**

Punti fermi per la costruzione di un bilancio di previsione armonizzato :

- 1. Contabilità finanziaria in conto competenza (rafforzata) e in conto residui**
- 2. Contabilità di cassa**
- 3. Integrazione tra Contabilità finanziaria e contabilità economica**

1. Contabilità finanziaria e bilancio di previsione 2018

Valutazioni mirate sulle previsioni (soprattutto in entrata) in rapporto anche alle regole di rilevazione accertamento e impegno e conseguente modalità di formazione dei residui attivi e passivi;

il bilancio è unico ed è triennale;

nuova determinazione contabile in esercizio provvisorio (si fa riferimento al secondo anno del bilancio triennale già approvato);

ulteriore restrizione nell'utilizzo delle partite di giro

necessità che la contabilità finanziaria rilevi anche le movimentazioni non monetarie (opere a scomputo; permutate; svalutazioni; donazioni);

1. Contabilità finanziaria e bilancio di previsione

- **importanza del Fondo Pluriennale Vincolato**, formato da risorse vincolate accertate e imputate (ovvero giuridicamente perfezionate e credito scaduto) in entrata, destinate a finanziare spese impegnate ma non ancora “impiegate” (ovvero utilizzate, ovvero giunte al momento dell’obbligo di pagamento) e per le quali sia dimostrata la necessità di garantire la continuità della prestazione (altrimenti vengono portate in avanzo vincolato);
- criteri di determinazione dell’avanzo di amministrazione e l’avanzo presunto
- l’avanzo (risultato di amministrazione) è formato da 4 quote: avanzo libero, destinato, vincolato, accantonato : quale applicazione al bilanci di previsione accantonamenti a fondo rischi; a fondo oneri; a fondo crediti di dubbia esigibilità);

1. Contabilità finanziaria e bilancio di previsione

necessità di approvare contestualmente al bilancio di previsione anche un preconsuntivo **per rilevare avanzo presunto** (si può applicare al bilancio di previsione solo se derivante da fondi vincolati già emersi nell'ultimo rendiconto approvato) o disavanzo presunto (**si deve applicare subito al bilancio di previsione nella parte spesa**);

2. Contabilità di cassa

è uno stanziamento vincolante in spesa; è una previsione in entrata;

- si applica al primo anno del bilancio (l'ex bilancio annuale è di competenza e di cassa, mentre l'ex bilancio pluriennale è di sola competenza);

- le variazioni agli stanziamenti di sola cassa sono nei poteri della Giunta.

Contabilità di cassa

□ Al pari del classico bilancio di competenza, quello di cassa **ha funzione autorizzatoria**, ma valenza solo annuale.

In particolare **ha funzione autorizzatoria** rispetto:

a) ai pagamenti (tranne le partite di giro e l'anticipazione di tesoreria)

b) agli incassi sul Titolo VI (mutui).

□ La fase previsionale deve assicurare un fondo di **cassa finale non negativo**. Questo significa che il fondo cassa iniziale può fornire copertura allo squilibrio fra pagamenti autorizzati ed entrate previste nell'esercizio di riferimento, a patto di garantire comunque una giacenza di cassa finale positiva.

Contabilità di cassa

Gli enti che ricorrono all'anticipazione di tesoreria ovvero che utilizzano in termini di cassa entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti, devono prestare molta attenzione alle previsioni e alla gestione di cassa.

La loro azione amministrativa deve essere rivolta al **superamento del deficit di cassa**, puntando su specifiche misure di risanamento quali:

- miglioramento capacità di riscossione;;
- contenimento delle spese correnti;;
- accantonamenti a FCDE superiori ai minimi di legge.

Contabilità di cassa (previsioni)

Nella formulazione delle previsioni di cassa, gli enti possono utilizzare:

- **metodo analitico:** le previsioni di cassa vengono effettuate in maniera puntuale analizzando le singole esigenze, il trend storico, i cronoprogrammi di spesa. E' consigliato, anche se ovviamente è più impegnativo e richiede più tempo;
- **metodo sintetico:** generalmente i programmi di contabilità possiedono delle funzioni che consentono di determinare le previsioni di cassa in maniera automatica. Ad esempio:

PREVISIONI DI CASSA uguali a:

- ✓ PREVISIONI DI COMPETENZA + RESIDUI
- ✓ PREVISIONI DI COMPETENZA + RESIDUI PRESUNTI
- ✓ PREVISIONI DI SOLA COMPETENZA

Contabilità di cassa

Occorre considerare che tutte le variazioni successive ai residui (per effetto dell'approvazione del rendiconto) necessitano di un adeguamento delle previsioni di cassa che può essere disposto dalla Giunta ai sensi dell'art. 227, co. 6-quater, del Tuel), *perché la cassa non può mai superare le previsioni di COMPETENZA + RESIDUI.*

ALTRIMENTI CRITICITA' CON I TESORIERI

Contabilità di cassa

L'art. 162, comma 6, del Tuel ed il correlato art. 193 (salvaguardia) non obbligano al pareggio di cassa. Si limitano a prescrivere che il **FONDO DI CASSA FINALE NON SIA NEGATIVO**

+ Fondo cassa iniziale

+ Incassi

- Pagamenti

**= Fondo cassa finale >
= 0**

Contabilità di cassa : quando l'utilizzo

IL FONDO DI RISERVA DI CASSA VIENE UTILIZZATO PER RIMPINGUARE LE PREVISIONI DI CASSA DI CAPITOLI DI SPESA PER I QUALI E' NECESSARIO PROVVEDERE AI PAGAMENTI, QUANDO TALE INCREMENTO CONDURREBBE AD UN FONDO CASSA NEGATIVO

Nb Art. 216 Tuel . *Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere*

1. I pagamenti possono avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. (...).

Contabilità di cassa e competenze

L'articolo 175 del Tuel prevede lo strumento delle variazioni di cassa per adeguare le previsioni all'andamento della gestione. Le variazioni di sola cassa sono di competenza della Giunta Comunale, mentre **le variazioni di cassa correlate alle variazioni di competenza** rientrano nella competenza dell'organo individuato dal medesimo articolo 175. (Consiglio, Giunta o dirigenti)

Novità sui pagamenti della PA ddl 2018

- Stretta sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni: **a decorrere dal 1° marzo 2018**, la soglia oltre la quale occorre effettuare la verifica di morosità del beneficiario del pagamento nei confronti dell'agente della riscossione **si abbassa da 10mila a 5mila euro**. Inoltre, il termine entro il quale l'agente della riscossione può notificare l'atto di pignoramento presso terzi si raddoppia: da 30 a 60 giorni. A prevederlo è l'articolo 82 del Ddl di bilancio 2018.

3. Bilancio di previsione e contabilità economica

- la contabilità principale avente valore ed effetti giuridici è sempre la **contabilità finanziaria**, ora potenziata dal nuovo principio.
- **la contabilità economico patrimoniale conserva effetti conoscitivi, ma richiede un'informazione concomitante alle rilevazioni finanziarie durante l'anno**, non solo a fine anno in occasione del rendiconto. In caso di perdita di esercizio occorre ripianare la perdita tramite le riserve, o portando la perdita a nuovo, lasciando intatto il fondo dotazione.
- nella fase di predisposizione di bilancio è essenziale predisporre in modo serio le codifiche e quanto necessario per rendere possibile durante l'anno la rilevazione degli effetti economico patrimoniale (attenzione alle scritture patrimoniali – IMPORTANTE)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E LE TEMPISTICHE

Principali strumenti programmatori


PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: STRUMENTI rif principio contabile 1

- 1. Il DUP (Documento Unico di Programmazione) che assorbe il piano generale di sviluppo e la relazione previsionale e programmatica;**
- 2. Il BPF bilancio di previsione finanziario triennale;**
- 3. Il Piano Esecutivo di Gestione e il piano della performance**
- 4. Programma Triennale lavori pubblici e biennale acquisti beni e servizi**
- 5. Gli altri strumenti di programmazione (GLI INDICATORI DI BILANCIO)**

Il Piano Esecutivo di Gestione e il piano della performance:

E' il piano strategico-gestionale con cui ogni amministrazione comunale, sulla base del bilancio di previsione, approvato, determina gli obiettivi della gestione annuale, affidando ai responsabili dei servizi le risorse necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi (viene anche denominato “piano dettagliato degli obiettivi”).

E' approvato dalla giunta comunale, su proposta del direttore generale, ove esista, cui compete predisporre direttamente il P.E.G..



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

gli indicatori di bilancio

INDICATORI DI BILANCIO (5)

Con il Bilancio di previsione (e anche con con il consuntivo) occorrerà approvare il **nuovo Piano degli indicatori** approvato con **decreto** ministero dell'interno del 23 dicembre fine dicembre 2015

Il Piano va pubblicato sul sito internet istituzionale
Il Piano già previsto nel 2011 e richiamato dal dlgs 33/2013 sulla trasparenza (art. 29) attendeva il varo del decreto per poter essere operativo

INDICATORI DI BILANCIO

Per ciò che attiene il bilancio preventivo, sarà utilizzabile l'allegato 1 al decreto che comprende, in particolare, informazioni su:

- 1) elementi di rigidità strutturale;
- 2) esternalizzazione di servizi;
- 3) investimenti;
- 4) tipologia di debiti;
- 5) composizione risultato di amministrazione;
- 6) capacità di riscuotere i crediti e di pagare i debiti;
- 7) quadro sinottico di indicatori finanziari

IMPORTANZA PER RESPONSABILI DI UNA ANALISI APPROFONDATA
DEGLI INDICATORI

INDICATORI DI BILANCIO 1 allegato

Il primo modello comprende indici e valori relativi ai risultati attesi di bilancio. Nella ripartizione della spesa sono esposti i valori per missione e programma, mentre nella sezione dell'entrata i dati evidenziano la capacità di riscossione dell'ente delle proprie entrate correnti.

Ogni indicatore misura su base triennale diversi aspetti del bilancio previsionale. Il piano degli indicatori mette in rilievo i principi della buona amministrazione, vale a dire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

INDICATORI DI BILANCIO 1 allegato

L'allegato n. 1 del piano deve coadiuvare e al tempo stesso corrispondere con il piano delle performance, declinando gli obiettivi gestionali nelle attività operative programmate per la loro realizzazione.


In sintesi, il piano degli indicatori non è da considerarsi solamente un nuovo modello da allegare al bilancio, bensì uno strumento in grado di rilevare l'andamento contabile e gestionale dell'ente.

INDICATORI DI BILANCIO

Il piano degli indicatori aggiunge un altro tassello nell'ambito dell'attività di controllo, in quanto farà emergere criticità e rigidità finanziarie sino ad oggi non facilmente rinvenibili.

Renderà altresì confrontabili le performance degli enti, in quanto faciliterà l'attività di **benchmarking**, agevolando quel percorso di miglioramento che solo un confronto oggettivo può stimolare.

L'esperienza del confronto è fondamentale (si veda esperienza "**idee Comuni**" nel Nord Milano dal 2003).



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI


M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Tempistiche di bilancio

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: STRUMENTI E SCADENZE "ORDINARIE"



PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: ipotesi di lavoro

- 1. compilazione DUP 2018-2020 entro il 30 giugno 2017 solo parte descrittiva e presentazione/approvazione al consiglio entro 31 /7;**
- 2. previsione finanziaria pluriennale bilancio entro la prima decade di settembre da parte dei responsabili servizi dell'ente;**
- 3. tariffe e corrispettivi entro fine di settembre;**
- 4. triennale dei Lavori pubblici entro la fine di settembre.**
- 5. programmazione degli acquisti di beni e servizi entro la fine di settembre previsto dal codice dei contratti (obbligatorio dal 2018 ma i nuovi modelli appena approvati si utilizzano dal 2019)**

N.B per gli acquisti di beni e servizi superiori al milione di euro è indispensabile inviare in Consip le informazioni, pubblicare sul sito del comune, inserire nell'osservatorio gli stessi dati (da fare entro il 31/10/ ai sensi della legge 208/2015 art 505)

LA PROCEDURA E' LEGATA AL REG. DI CONTABILITA'

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: importanza del rispetto tempi

Entro il 15 ottobre:


- 1. il direttore delle risorse umane predispone la programmazione del fabbisogno triennale del personale;**
- 2. il direttore responsabile del patrimonio predispone il piano delle alienazioni;**
- 3. direttori elaborano eventuali proposte di aggiornamento al DUP**
- 4. Il Direttore del Settore Finanziario, sulla base delle proposte trasmesse dei direttori, elabora uno schema di bilancio triennale.**

Entro il 15 novembre:

la Giunta esamina ed approva lo schema di bilancio di previsione finanziario e la nota di aggiornamento al DUP, corredati degli allegati di legge. I documenti approvati sono trasmessi al Collegio dei Revisori per il prescritto parere da rendere entro ... giorni dal ricevimento degli stessi.

Entro il 31 dicembre

Il Consiglio approva il Dup (NOTE DI AGGIORNAMENTO) , il Bilancio di previsione e i relativi allegati



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Dup e nota di aggiornamento

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE E NOTA D'AGGIORNAMENTO (1)

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio comunale

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio di riferimento)

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel trienniodi riferimento, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio.

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO:

IL DUP DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE la SeO

- In materia di personale l'allegato obbligatorio al DUP è rappresentato dal documento di Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio di riferimento.
- In materia di patrimonio l'allegato obbligatorio è costituito dal piano delle alienazioni triennale.
- In materia di lavori pubblici l'allegato obbligatorio è il piano triennale delle opere pubbliche per i quali è in emanazione un apposito decreto già dall'autunno 2016.....

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: IL DUP la SeO e la programmazione acquisti beni forniture e lavori

In materia di lavori pubblici è pronto in particolare il decreto delle Infrastrutture con le istruzioni per le amministrazioni alle prese con la definizione dei programmi di appalto. Il provvedimento, previsto dal nuovo codice dei contratti, si trovava alle battute finali ma non è arrivato comunque in tempo per il 15 ottobre, scadenza entro la quale le Pa devono aggiornare i propri programmi. **Ad oggi NOVEMBRE 2017** a parte le anticipazioni di stampa nulla è stato definito.

In 11 articoli il decreto , in sintesi, delinea il nuovo modello di pianificazione degli enti, riportando anche in allegato i nuovi schemi tipo per la predisposizione dei programmi:

1. delle opere pubbliche (programmi triennali e elenco annuale)
2. dei beni e servizi (programma biennale)

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali (previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008), anch'esso, come detto, confluisce nel Dup.

il principio contabile applicato sulla programmazione richiede però preliminarmente una specifica delibera di giunta, ricognitiva del patrimonio immobiliare e quindi l'estrazione dall'inventario comunale di fabbricati e terreni disponibili e indisponibili.

Il principio n.1 sulla «programmazione del bilancio» riprendendo i di citato prevede, infatti, al punto 8.2. “Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente.

Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP”.

IL DUP e la Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 , ha previsto poi che anche gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: IL DUP DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE

• Premessa metodologica

• SEZIONE STRATEGICA 2014-2019

• I. QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

• I.1 Lo scenario e gli indirizzi internazionali, nazionali e regionali

• I.2 Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento

• I.3 Valutazione della domanda dei servizi pubblici locali

• I.4 I parametri economici dell'evoluzione dei flussi finanziari

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: IL DUP DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE

2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE

2.1 *Situazione finanziaria economico patrimoniale dell'Ente*

2.2 *Analisi degli impegni di parte corrente già assunti negli esercizi precedenti*

2.3 *Struttura organizzativa e Risorse Umane*

2.4 *Organizzazione e modalità di gestione dei servizi*

2.5 *Organismi partecipati: indirizzi generali*

3 AREE STRATEGICHE, OBIETTIVI STRATEGICI E MISSIONI

4 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: IL DUP DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE

SEZIONE OPERATIVA 2018-2020

Parte prima

- 5** Descrizione dei programmi e obiettivi operativi
- 6** Organismi partecipati situazione economico finanziaria
- 7** Valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento
- 8** Fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa
- 9** Gli equilibri di bilancio
- 10** Pareggio di competenza

Parte seconda

- 11** Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020
- 12** Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e l'elenco annuale (quale raccordo con il piano da approvare entro il 15 ottobre)
- 13** Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: IL DUP DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE

Il Dup è il passaggio principale della programmazione per i successivi tre anni, ed è scontato che il consiglio debba far sentire la propria voce su un documento così importante; nello stesso tempo, però, con il quadro perennemente in movimento della finanza locale, il Dup rischia di essere un libro dei sogni, scollegato da una realtà di cui ancora occorre capire gli elementi fondamentali (per esempio definire già a luglio un documento serio è alquanto difficile.....Inoltre si ravvisano criticità oggettive a costruire entro il 31 luglio tutti i dati richiesti. Quali le alternative??.....regolamento!!! In attesa di eventuali modifiche..

PROGRAMMAZIONE : il dup

- Mancanza di un modello di riferimento come quello del DPR 326/98 per la RPP
- Strumento che permette la guida strategica ed operativa degli enti locali
- Costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione e diversamente dalla vecchia Relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio e costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio Previsione Finanziario.


PROGRAMMAZIONE : il dup un esempio

- Area strategica
- Obiettivo strategico
- Missione/Programma
- Stakeholder finali
- Eventuale contributo Gruppo
Amministrazioni Pubbliche
- Orizzonte temporale

PROGRAMMAZIONE : il dup un esempio

| Area strategica | | Missione | | Programma | | Obiettivi strategici 2014-2019 |
|--|---------------|----------|--|-----------|--|--------------------------------|
| n. | denominazione | codice | denominazione | codice | denominazione | |
| AMMINISTRARE LA CITTA' | | 01 | Servizi istituzionali generali e di gestione | 0101 | Organi istituzionali | |
| | | | | 0102 | Segreteria generale | |
| | | | | 0103 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | |
| TUTELARE LA CITTA' SICUREZZA – LEGALITA' | | 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 0301 | Polizia locale e amministrativa | Controllo del territorio |

Dall'area strategica agli obiettivi strategici e a quelli operativi: un esempio



PROGRAMMAZIONE : il dup e i revisori

- **la commissione Arconet, nella faq n. 10 del 2015, aveva affermato che sulla delibera di giunta relativa al Dup era necessario il parere dell'organo di revisione a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio.**
- **La prassi aveva fatto registrare non pochi casi in cui i revisori, in mancanza dei «numeri» del bilancio, avevano rifiutato di dare il parere.**

PROGRAMMAZIONE : il dup e i revisori

- L'articolo 9-bis del DI n.113/2016 convertito nella legge 160/2016, modifica l'articolo 174 del Tuel ha eliminato l'obbligo della relazione dell'organo di revisione sulla presentazione in Consiglio dello schema di bilancio e del documento unico di programmazione
- **Il termine di presentazione in Consiglio di tali documenti, rimane fissato al 15 novembre demandando le modalità al regolamento di contabilità.**
- **Resta invariato il parere obbligatorio che l'organo di revisione dovrà formulare sulla proposta di bilancio di previsione da sottoporre alla deliberazione del Consiglio. In tale contesto l'organo di revisione si esprimerà sul Documento unico di programmazione (sulla nota di aggiornamento) e sugli altri allegati obbligatori al bilancio**

il dup gli obiettivi strategici della trasparenza


- **Il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, deve contenere quanto meno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance .**
- **Questo anche alla luce dell'Art. 1, comma 8 della legge 190/2012 come modificato dall'art.41 del D.Lgs. 97/2016 recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza che precisa:**
 - ***« L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.***

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO : Dup criticità

- **il Dup appare troppo standardizzato ed inefficace se redatto prima del bilancio;**
- - **necessità di fissare definitivamente la scadenza del Dup nell'ambito dell'iter di approvazione del bilancio preventivo;**
- - **occorre fare ordine sulle competenze degli organi deliberanti tale documento;**
- - **risulta opportuno semplificare le parti del Dup di minore importanza.**

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: Dup e possibili soluzioni

- 1. eliminare la presentazione del Dup entro il 31 luglio**
- 2. prevedere la presentazione dello schema di Dup unitamente allo schema di bilancio di previsione finanziario entro il 15 novembre;**
- 3. mantenere il 31 dicembre quale termine di legge per l'approvazione definitiva del Dup e del Peg;**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il bilancio finanziario

Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

PROGRAMMAZIONE : il bilancio finanziario 2 e il nuovo art 162 tuel

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e **del recupero del disavanzo di amministrazione** e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità

PROGRAMMAZIONE : equilibri di bilancio

pareggio finanziario, cioè il totale delle entrate iscritte in via previsionale riferite globalmente a sei titoli deve essere uguale al totale delle uscite iscritte in via previsionale nello stesso bilancio e riferite globalmente a quattro titoli.

- **Equilibrio corrente = equilibrio tra entrate ordinarie dei primi tre titoli e spese correnti iscritte al titolo I di uscita (bilancio di parte corrente in senso stretto)**
- **Equilibrio economico = equilibrio tra entrate ordinarie dei primi tre titoli e spese correnti iscritte al titolo I di uscita sommate alle spese per rimborso di prestiti (bilancio di parte corrente comprensivo del rimborso prestiti.)**

PROGRAMMAZIONE : pareggio di bilancio


| ENTRATE | SPESE |
|---|--|
| Avanzo di amministrazione | Disavanzo di amministrazione |
| Tit.1 Entrate tributarie | Spese correnti |
| Tit. 2 entrate da trasferimenti correnti | Tit.2 Spese in c/capitale |
| Tit. 3 entrate extratributarie | |
| Tit.4 entrate in c/capitale | |
| Tit. 5 entrate da riduzione di attività finanziarie | Tit.3 Spese per incremento attività finanziarie |
| Tit. 6 accensione di prestiti | Tit. 4 Rimborso di prestiti |
| Tit. 7 anticipazione da istituto tesoriere | Tit. 5 Chiusura anticipazione ricevute dal tesoriere |
| Tit. 9 entrate per c/terzi e partite di giro | Spese per c/terzi e partite di giro |
| | |



Equilibrio di bilancio 2018/2020

| | |
|------------------------|---|
| Pareggio di bilancio = | $\begin{aligned} & \text{totale entrate} \\ & \text{(titoli 1,2,3,4,5,6,7,9)} \\ & = \\ & \text{Totale spese} \\ & \text{(titoli 1,2,3,4,5,7)} \end{aligned}$ |
| Equilibrio economico | $\begin{aligned} & \text{Entrate Tit.1+ tit. 2 + tit. 3} \\ & \geq \\ & \text{Spese Tit. 1+ tit. 4} \end{aligned}$ |

Equilibrio corrente di bilancio



Equilibrio di bilancio: investimenti

**Tit. 4 entrate in
conto capitale**

**Tit.6 entrate da
accensione di prestiti**

**Tit. 2 Spese in
conto capitale**

Termine approvazione bilancio 2018/2020

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre anche se da sempre le leggi di bilancio hanno approvato continue proroghe .

Oggi anche grazie ad informazioni sui trasferimenti (soldi dei comuni!) più adeguate **e all'incentivo di poter assumere il 90% del turnover rispetto all'attuale limite del 75% per chi approva il bilancio entro il 31/12.** la conclusione dei bilanci sembra facilitata.

Una valida programmazione non può che partire prima dell'estate e qualche legge ha dato una spinta.....

❖ La legge 160/2016 ha portato con sé una nuova sanzione per il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione: **il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi fattispecie contrattuale**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O


S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Peg e piano performance

PROGRAMMAZIONE :il Peg e il piano delle performance (3)

Il PEG (Piano esecutivo di gestione) è un documento di programmazione annuale, che definisce gli obiettivi di ciascun servizio comunale e assegna le risorse finanziarie umane e strumentali necessarie al raggiungimento dei suddetti obiettivi. Il piano della performance è un documento di programmazione triennale che contiene indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell'ente, indicandone fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e valutazione della "performance" dell'amministrazione . Era stato introdotto e disciplinato nel 2009 con la Riforma Brunetta. Per semplificare ulteriormente il processo di pianificazione gestionale degli enti, il Decreto Legge 174/2012 ha previsto dal triennio 2013-2015 l'unione dei due piani in un unico documento riassuntivo



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Programma lavori pubblici e
acquisti di beni e servizi

PROGRAMMAZIONE :Il programma dei lavori pubblici (4)

Nell'ambito della programmazione generale (bilancio pluriennale finanziario, Documento Unico di Programmazione; piano esecutivo di gestione, indirizzi degli organi politici, ecc.) si inserisce la programmazione dei lavori pubblici.

Entro il 15 ottobre la Giunta deve "adottare" lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici (articolo 13, comma 3 del Dpr 207/2010) - redatti dagli uffici entro il 30 settembre – per la nuova programmazione.

Con il nuovo principio di programmazione da 2016 è entrato in vigore per tutti gli enti l'obbligo di inserire nel Dup (parte 2 della sezione operativa) – anche nella versione semplificata - la programmazione in materia di lavori pubblici.

Necessità che i responsabili finanziari e i revisori riscontrino la congruenza tra dati inseriti in bilancio e i fondi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici.

In parte questi tempi e queste modalità sono stati superati con il codice dei contratti

PROGRAMMAZIONE :Il programma dei lavori pubblici e piano biennale degli acquisti dei beni e servizi 4

L'art 21 del dlgs 50/2016 prevede l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici, di adottare il piano biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario pari o superiore a 40mila euro) e la programmazione triennale dei lavori pubblici e i loro aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Per gli enti locali in base alla loro programmazione economico-finanziaria.

IL PROGRAMMA BIENNALE TROVA APPLICAZIONE DAL 2018 IN BASE ALL'ART. 1 C. 424 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 L. 232/2016 e modifiche ...


PROGRAMMAZIONE : piano biennale degli acquisti dei beni e servizi 4

Il comma 505 della Legge 208 del 2015 (legge di bilancio 2016) prevedeva che:

Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro.

Per questo il **Ministero dell'economia e della finanza** (Mef) ha attivato il Servizio di rilevazione dei dati della Programmazione biennale e per consentire a tutte le Amministrazioni pubbliche di comunicare al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori i dati della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro, rende disponibile, nell'**area Soggetti Aggregatori** del **portale "Acquisti in Rete della PA"**, il tracciato standard da utilizzare e le modalità di trasmissione.

Il programma biennale si applica dal 2018 anche se i modelli di cui al decreto in corso di emanazione si applicheranno dal bilancio 2019-2021.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

La nota integrativa

Nell'ambito della programmazione generale assume un rilievo di assoluta importanza la nota integrativa sia per l'obbligatorietà del documento sia per l'utilità del contenuto per i vari portatori di interesse delle manovre di bilancio dell'ente locale.

PROGRAMMAZIONE : la nota integrativa

Dalla nota integrativa si deve poter ricavare, gli elementi fondamentali su cui di basa l'intero bilancio di previsione.

In particolare occorre che nella nota vengono riportati:

- **i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni,**
- **l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente,**

PROGRAMMAZIONE : la nota integrativa


- **l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, da eventuali vincoli formalmente attribuiti dall'ente;**
- **l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;**
- **nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;**

PROGRAMMAZIONE : la nota integrativa

- **l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; (richieste anche da questionari della Corte dei conti)**
- **l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali**
- **l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;**
- **stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.**
- **altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.**

PROGRAMMAZIONE : la nota integrativa

- **l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; (richieste anche da questionari della Corte dei conti)**
- **l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali**
- **l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;**
- **stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.**
- **altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

altri atti annessi o
allegati al bilancio

PROGRAMMAZIONE :altri atti connessi al bilancio

1. Approvazione piano finanziario Tari
2. Regolamento IUC e relative modifiche
3. Regolamento per l'applicazione della imposta sulla pubblicità
4. approvazione aliquote e tariffe IMU TARI TASI

In questi come per altri atti non riportati è necessario il parere dei revisori.

Si sottolinea l'importanza e l'attenzione sul piano finanziario della Tari e sulla necessità di verifica almeno della congruenza tra i dati del piano e quanto inserito nel bilancio triennale

PROGRAMMA ANNUALE DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE ai sensi della legge 244 del 2017

PROGRAMMAZIONE :altri allegati al bilancio

Utilizzo delle sanzioni al Codice della Strada (art. 208 CDS)

1 - Stima delle sanzioni "lorde"

2 - Togliere FCDE effettivamente accantonato su tali sanzioni

3 - Calcolare 50% da destinare

4 - Calcolare destinazioni e identificare capitoli di spesa segnaletica --> almeno 1/4 del 50% potenziamento PM --> almeno 1/4 del 50% miglioramento sicurezza e altre voci

PROGRAMMAZIONE : entrate e spese non ripetitive

In generale si può affermare che le entrate ricorrenti finanziano la spesa corrente mentre quelle non ricorrenti (o non ripetitive) finanziano le spese non ricorrenti e la spesa in conto capitale.


L'art 25, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2009 n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. È generalmente definita «a regime» un'entrata che si presenta con continuità **in almeno cinque esercizi, per importi costanti nel tempo.**

PROGRAMMAZIONE : entrate e spese non ripetitive

Perché un'entrata sia a regime occorrono due elementi:

- 1) iscritta con continuità negli ultimi cinque esercizi,**
- 2) importo costante nel tempo.**

Se, come sarà nella maggior parte degli enti, le entrate che hanno parvenza di non ripetitività sono state iscritte con continuità negli ultimi cinque anni occorre stabilire quale parte supera l'importo costante nel tempo. Per stabilirlo si ritiene che si possa utilizzare la media degli ultimi cinque anni e considerare entrata ricorrente - e quindi destinata alla spesa corrente - quella che rientra nella media e non ricorrente - e quindi da destinare al finanziamento della spesa in conto capitale o spese una tantum - quella che supera la media.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

ATTIVITA' CONNESSE AL BILANCIO DI PREVISIONE



Attività per il bilancio 2018-2020

In particolare, nel 2018 i Comuni dovranno porre in essere i seguenti adempimenti, che si vanno ad consolidare e/o ad aggiungere a quelli già posti in essere :

1. adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per **missioni e programmi** di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici
2. applicazione completa della **codifica della transazione** elementare ad ogni atto gestionale;
3. adozione del **piano dei conti integrato** di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011 a 5 con le modifiche apportate dal decreto del 4/8/2016;

Armonizzazione e bilancio previsione 2018: cose da fare

3. Coinvolgimento e sensibilizzazione personale e amministratori e Piano di formazione per il personale (se non fatta)
4. Riclassificazione voci di bilancio o verifica di quanto fatto anche alla luce delle modifiche via via introdotte nei principi e nella classificazione **e non sempre completate in molti enti**
5. **Cronoprogramma investimenti**
6. **Riscontro sul pareggio di competenza ex L243/2012**

bilancio previsione 2018: ulteriori adempimenti

Gli ulteriori adempimenti avviati già dal 2017:

1. Pubblicazione ai sensi della legge della trasparenza e come previsto nelle linee guida pubblicate dall'Anac il 28 dicembre 2006, del bilancio nei formati aperti previsti

Infatti ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano il bilancio di previsione e consuntivo, completo di allegati, entro trenta giorni dalla sua adozione.

2. Inserimento del bilancio sulla BDAP (banca dati pubblica amministrazione) entro 30 giorni dalla approvazione per

il 2018 il bilancio si intende acquisito nonostante siano presenti errori di quadratura: in questo caso occorrerà apportare al bilancio le necessarie variazioni atte ad eliminare le incongruenze e le mancate quadrature riscontrate e va rinviato.

La legge 196/2009 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP).

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 stabilisce che il bilancio di previsione, ...**debba essere trasmesso entro 30 giorni dalla approvazione.** A regime, gli enti locali sono tenuti, tra l'altro, all'invio dell'intera struttura dei dati contabili alla BDAP secondo il formato XBRL. Il mancato invio di tali dati entro i termini stabiliti è sanzionato, con **il divieto di assunzioni di personale** a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, **fino all'avvenuto adempimento.**

Da evidenziare i problemi di caricamento per gli uffici....

bilancio previsione 2017: cose da fare - PROMEMORIA

In tema di bilancio e di assunzioni con l' inizio anno 2018 sarà opportuno che il settore finanziario effettui la certificazione per rendere possibile le assunzioni del rispetto:

art. 9 del D.L. n. 113/2016 convertito dalla L. n. 160/2016:

In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione,...e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, gli enti territoriali, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino a quando non abbiano adempiuto.

bilancio previsione 2018: cose da fare - PROMEMORIA


L'art. 27, comma 2, e 37 comma 1 del decreto legge n.66/2014: prevedono per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, **l'obbligo di certificare i crediti scaduti o di comunicarne il diniego motivato entro 30 giorni dalla richiesta del creditore.** L'inosservanza delle richiamate disposizioni**comporta** oltre l'applicazione della sanzione pecuniaria pari 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione e la valutazione negativa del dirigente responsabile l'impossibilità di procedere ad **assunzioni di personale** o ricorrere all'indebitamento **fino al permanere dell'inadempimento.**

bilancio previsione 2017: cose da fare - PROMEMORIA

Art. 1 - Comma 508 L. 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) non può procedere alle assunzioni l'ente che avendo ottenuto spazi finanziari rispetto al pareggio di bilancio ex L243/2012 non trasmetta le informazioni relative. **Tale limite viene meno nel momento in cui l'ente adempie a tale trasmissione**

▪ articolo 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014: l'Amministrazione deve rispettare il termine medio nei pagamenti e i termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo n.231/2002; **in caso di superamento del termine medio fissato dalla legge non si può assumere nell'anno successivo.**

art. 1 comma 710 e ss. della legge 2008/2015: deve essere rispettato il pareggio finanziario di competenza. In caso di sfioramento del saldo non si può assumere nell'anno successivo oltre ad altre sanzioni.




ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

ESERCIZIO PROVVISORIO



Il principio applicato della contabilità finanziaria ha definito le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio:

1. Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spese previsti nell'ultimo bilancio pluriennale definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (esempio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2019 nel bilancio di previsione pluriennale 2018-2020).

Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma: spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale deliberato, ridotte:

➤ **delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio provvisorio**

➤ **dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)"**

con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Ad esempio, nel caso in cui un programma preveda il seguente stanziamento:

1000 Stanziamento di competenza

60 impegni già assunti

100 fondo pluriennale vincolato

nel corso dell'esercizio provvisorio il limite mensile ai mandati di competenza è pari a $(1000 - 60 - 100) / 12 = 70$,

esclusi i mandati che l'ente segnala come esclusi dall'obbligo dei dodicesimi,.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO e i rapporti con il tesoriere

In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere:

- **l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio**
- **l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato**

Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornate.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO e i rapporti con il tesoriere

Considerato che le previsioni del secondo esercizio del bilancio pluriennale non presentano gli stanziamenti di cassa, nel corso dell'esercizio provvisorio, il tesoriere **effettua il controllo solo sui residui** trasmessi e sugli stanziamenti di competenza

L'ESERCIZIO PROVVISORIO e l'utilizzo dell'avanzo

Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle **quote vincolate dell'avanzo di amministrazione** sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.
(Principio.2 punto 8.11)


A tal fine, la **Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione**, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente con parere revisori

L'ESERCIZIO PROVVISORIO e utilizzo del fondo di riserva

Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito **l'utilizzo del fondo di riserva solo** per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO e variazioni

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. (pr. 2 punto 8.13). Come per il bilancio approvato



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

PREVISIONE ENTRATA

Dall'accertamento al FCDE

Le previsioni finanziarie del 2018/2020 vanno valutate con attenzione non solo per le classiche incertezze derivanti dalla norma ma anche per le altre variabili derivanti da:

- **Applicazione dei principi contabili ai fini degli accertamenti e impegni in particolare dai nuovi criteri di scadenza , imputabilità ed esigibilità di una determinata prestazione tenendo a mente le modifiche intervenute (es 2015 sull'accertamento Add. irpef , sull'accertamento dell'evasione dei tributi comunali con il decreto di agosto 2016)**

Nuovo criterio per l'accertamento delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria

Prima della correzione apportata dal Dm 4 agosto 2016, il punto 3.7.1 del principio contabile n.2 specificava che in caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l'accertamento contabile, si procede alla loro registrazione quando l'avviso diventa definitivo.

In altri termini, nel caso tipico di notifica di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione, la somma indicata nell'avviso doveva accertarsi ed imputarsi all'esercizio in cui cadeva la scadenza del termine previsto per l'impugnativa dell'avviso (di norma 60 giorni dalla notifica)

Nuovo criterio per l'accertamento delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria

In definitiva, gli avvisi di accertamento notificati nel corso degli ultimi due mesi dell'esercizio non potevano imputarsi al medesimo esercizio ma, potevano accertarsi e imputarsi solo all'anno successivo.

Il decreto correttivo ha modificato tale situazione, specificando che il criterio basato sulla definitività degli avvisi era da considerarsi un criterio transitorio e che pertanto l'accertamento in parola decorre dalla notifica della contestazione di evasione.

ENTRATE e modifiche principi 4 e 5 decreto 2016

*Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, **l'avviso di liquidazione e di accertamento**, e le liste di carico, **a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto** (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo). (...)*

ENTRATE e modifiche principi 4 e 5 decreto 2016

Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto. (...)


Gli enti locali possono accertare **l'addizionale comunale Irpef** per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del **secondo anno precedente quello di riferimento** e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2017 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2015, incassati in c/competenza nel 2015 e in c/residui nel 2016).

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE

Nel bilancio di previsione le entrate sono aggregate in **titoli, tipologie, categorie**:

- i **titoli** rappresentano la fonte di provenienza delle entrate;
- le **tipologie** individuano la natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte;
- le **categorie** dettagliano l'oggetto dell'entrata; nell'ambito di ciascuna categoria è data **separata** evidenza delle entrate non ricorrenti, eventualmente anche per quote.

Ai fini della gestione (PEG) e rendicontazione le categorie possono essere ulteriormente articolate in capitoli e articoli.



ENTRATE

| Bilancio armonizzato | Vecchio bilancio |
|--|--|
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Titolo 1 Entrate tributarie |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | Titolo 3 Entrate extratributarie |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | Titolo 6 Entrate servizi per conto terzi |

ENTRATE e finanziamenti

Le spese correnti sono finanziabili solo con entrate correnti(1, 2 e 3 titolo di entrata e salvo le eccezioni di legge (per il 2018 gli oneri di urbanizzazione per le casistiche previste)

Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

- a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- b) avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
- c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- e) **avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187**;
- f) mutui passivi;
- g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

Le entrate di cui al comma 1, lettere **a), c), d)** ed **f)** **sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento** e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

ENTRATE PER INVESTIMENTI

Le spese di investimento sono impegnate **agli esercizi** in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma.

La copertura finanziaria delle spese di investimento, deve essere predisposta - **fin dal momento dell'attivazione del primo impegno** - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento (principio n. 2 punto 5.3.3) comprese per quelle opere che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi.

Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi quello in corso di gestione:

- le entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione (alienazioni, entrate correnti ecc.);**
- le entrate derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione;**
- le entrate derivanti da mutui i cui contratti prevedono l'erogazione delle risorse in una unica soluzione prima della realizzazione dell'investimento;**
- le entrate derivanti da forme di finanziamento flessibile;**
- le entrate derivanti da accensioni di prestiti i cui contratti prevedono l'esigibilità del finanziamento secondo i SAL**
- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione a condizione che siano rispettate priorità**

NON costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso, quali i permessi di costruire accertati sugli esercizi successivi sulla base del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato.

ENTRATE PER INVESTIMENTI imputati all'esercizio in corso di gestione,

La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita dall'accertamento di un'entrata imputata:

al titolo 4: entrate in conto capitale

al titolo 5: riduzioni di attività finanziarie eccedenti rispetto alle spese per incremento di attività finanziarie;

al titolo 6 delle entrate: indebitamento

entrate correnti (Titoli 1,2 e 3) non destinate spese correnti e rimborso dei prestiti,

ENTRATE PER INVESTIMENTI imputate agli esercizi successivi

La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da:

l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, sulla base di un **obbligazione giuridica perfezionata;**
da una quota del marginare corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente.

ENTRATE PER INVESTIMENTI imputate agli esercizi successivi

La quota del **marginare corrente** di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente imputabile agli anni successivi è data dal minore valore tra la media dei saldi di parte corrente di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, **se sempre positivi** e la media dei saldi di parte corrente di **cassa** sempre degli ultimi tre esercizi, **se sempre positivi**.

Tale quota non può essere utilizzata dagli enti che sono in disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi;

ENTRATE PER INVESTIMENTI imputate agli esercizi successivi

A decorrere dal primo esercizio del bilancio e per i quattro anni successivi anche per quelli non compresi nel bilancio di previsione **costituisce copertura** agli investimenti imputati agli esercizi successivi:

- il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti da oneri di urbanizzazione,
- il 60 per cento della monetizzazione di standard urbanistici nelle regioni ove è previsto, degli ultimi 5 anni e al netto della relativa quota del FCDE

ENTRATE PER INVESTIMENTI imputate agli esercizi successivi

La copertura finanziaria delle spese di investimento **imputate agli esercizi successivi** a quello in corso di gestione può essere costituita ancora da:

la quota del margine corrente costituita da **50 %** delle previsioni riguardanti **l'incremento di gettito derivante** dall'applicazione di nuove o maggiori **aliquote fiscali** stimati del dipartimento delle finanze;

la quota del margine corrente costituita da **riduzioni permanenti della spesa corrente**, realizzate dell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata.

ENTRATE : l'avanzo d'amministrazione

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, **come definito dal rendiconto**, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento.

Il risultato di amministrazione è accertato e verificato **a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente**

Da quanto precisato è conseguente il fatto che in sede di bilancio di previsione l'applicazione dell'avanzo **deve essere oggetto di approfondita valutazione.**

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

ENTRATE : l'avanzo d'amministrazione

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Nel caso **di disavanzo di amministrazione** presunto **è necessario** iscrivere tale posta tra le spese del bilancio di previsione e, a seguito dell'approvazione del rendiconto, variare tale importo, al fine di iscrivere l'importo del disavanzo definitivamente accertato.

Oltre al disavanzo quando è necessario e possibile applicare l'avanzo in sede di previsione di bilancio??

ENTRATE : l'avanzo d'amministrazione

L'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. **187, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267**, è distinto come di seguito:

A – FONDI VINCOLATI (vincoli d legge e destinazione)

B – FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI

C – FONDI ACCANTONATI (fondo crediti di dubbia esigibilità, fondi spese e rischi)

D – FONDI LIBERI

ENTRATE : l'avanzo d'amministrazione

Ai sensi dell'art. 187, comma 3 del Tuel:

Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da:

- **accantonamenti** risultanti dall'ultimo consuntivo approvato;
- derivanti da fondi **vincolati**;

possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate **prima dell'approvazione del conto consuntivo** dell'esercizio precedente, **attraverso l'iscrizione di tali risorse**, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del **bilancio di previsione** o con provvedimento di **variazione al bilancio**

Tale impiego/variazione è effettuata solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta.

- Se il **bilancio di previsione** impiega **quote vincolate** del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e **approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione** relativo al prospetto del risultato di amministrazione presunto.
- Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione.

l'avanzo d'amministrazione art 187 3 sexies

Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente **costituite dagli accantonamenti** effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con **provvedimento di variazione al bilancio**, di cui al comma 3-quater del prospetto del risultato di amministrazione presunto **con riferimento a e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.**

L'avanzo d'amministrazione e competenza sulle variazioni

A BILANCIO APPROVATO

Le variazioni consistenti nella mera **reiscrizione di economie di spesa** derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, **dal responsabile finanziario**.

In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta. (Art. 187, comma 3 quinquies TUEL)

Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, **il responsabile finanziario**, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti **a entrate vincolate**, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies; (art. 175, comma 5 quater del TUEL)

ENTRATE : l'avanzo d'amministrazione

D – FONDI LIBERI

La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzato **con provvedimento di variazione di bilancio**, per le finalità di cui all'art 193 tuel .

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, **solo a seguito dell'approvazione del rendiconto**, per le finalità sopra indicate e secondo le priorità di seguito indicate nell'art 193 tuel.

L' accertamento di entrata

Al punto 3 dell'allegato principio 4/2 del Dlgs 118/2011 si dice:

- L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:


la ragione del credito;

il titolo giuridico che supporta il credito;

l'individuazione del soggetto debitore;

l'ammontare del credito;

la relativa scadenza.



L'indicazione della scadenza del credito diventa
un elemento fondamentale dell'accertamento di entrata

ENTRATE

Non possono essere accertate in un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito (entrate future)

L'accertamento di entrata e imputazione contabile

Attenzione particolare, dei responsabili e dei revisori , sulle previsioni di entrata più importanti:

1. IMU
2. **Addizionale all'irpef**
3. Tassa raccolta rifiuti

E in particolare alle regole sull'accertamento che seguono le entrate evidenziate

L'accertamento di entrata e imputazione contabile

In base al nuovo principio contabile, l'accertamento della addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, verrà fatto sulla base «**delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2017 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2015 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2015 e in c/residui nel 2016)**».

L'accertamento di entrata e imputazione contabile

Con particolare riferimento all'addizionale comunale Irpef, la prima stesura del principio contabile stabiliva che la stessa era un'entrata accertata per autoliquidazione dei contribuenti, ossia accertata «sulla base delle riscossioni riferibili all'anno precedente effettuate entro la chiusura del rendiconto per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle Finanze .

Previsioni di entrata;

Attenzione , inoltre alle previsioni in merito a:

1. Oneri di urbanizzazione applicate alle spese correnti che nel 2018 cambiano
...
2. Il Fondo di solidarietà comunale

Previsioni di entrata;

A decorrere dal **1° gennaio 2018**, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 380/2001, sono destinati **esclusivamente** e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla **manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria**, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Previsioni di entrata: permessi di costruire

- Dal 2018 **vengono meno** dunque le deroghe previste dall'articolo 2, comma 8 della legge 244/2007, che consentivano l'utilizzo dei proventi in questione per il finanziamento di spese correnti fino alla percentuale massima del 50% e per una quota non superiore a un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale e che nel corso degli anni è stato autorizzato e utilizzato anche in misura vicina al 100%.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

La dotazione del Fondo di solidarietà comunale per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario è stata ripartita nel 2017 in due quote:

la prima, corrispondente **al 60%** della dotazione, è ripartita secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche;

la seconda quota, corrispondente **al 40%** della dotazione, è ripartita secondo il criterio perequativo in base alla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard e alle capacità fiscali pro capite di cui ai rilevamenti Sose sui fabbisogni standard.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE – distribuzione *art. 1 comma 17 lettera) e) l 208/2016*

- Lettera e): La quota del fondo di solidarietà da distribuire con riferimento alla differenza **fra i fabbisogni standard e la capacità fiscale** del singolo Comune **varia dal 20% dell'anno 2015 al 30% per il 2016, al 40% per il 2017 e 55% per il 2018;** questa voce va tenuta sotto stretta osservazione come il lavoro del Sose

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE – distribuzione *art. 1 comma 17 lettera) e) l 208/2016*

- Sul Fondo resta un po d'incertezza.
- Nella conferenza Stato-Città del 19/10/2017 l'Anci non ha dato l'assenso allo schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri sull'aggiornamento dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2018, per essere in coerenza con le richieste formulate già da qualche settimana prima :
sospensione temporanea del processo perequativo delle risorse e mantenimento delle regole in vigore per il 2017.....

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE – distribuzione

- L'Anci, fortemente preoccupata dell'impatto della perequazione più spinta prevista per il 2018 (quando il peso di capacità fiscali e fabbisogno standard crescerà dal 40% del 2017 al 55%) chiede di sospenderne o almeno di attenuarne gli effetti più di quanto non faccia l'attuale clausola di salvaguardia, che si limita a sterilizzare le oscillazioni da un anno all'altro delle risorse base superiori al 4%.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE e fabbisogni standard – tentativo ancora non riuscito

- L'obiettivo era quello di cancellare gli sprechi della «spesa storica» per abbracciare l'efficienza degli standard, per assicurare a ogni sindaco i fondi necessari a garantire i servizi al costo corretto.
- In Italia , però , non sono mai stati stabiliti i «**livelli essenziali delle prestazioni**», cioè in pratica gli obiettivi minimi dei servizi che i Comuni dovrebbero garantire in fatto di welfare locale, trasporti, ambiente e così via. Ma se manca questo parametro, come vengono misurati gli standard?
- Un primo tentativo si è fatto con la media delle spese per ogni funzione registrate nelle diverse categorie di Comuni ma dava risultati paradossali: **un Comune che non ha asili nido spende meno di un ente che li ha , e finisce quindi per risultare più virtuoso.** Per superare il problema è stato introdotto dal 2017 un metodo che tiene conto anche dei servizi effettivamente assicurati ai cittadini, ma in mancanza dei «livelli essenziali» questo metodo finisce per aderire ai livelli di spesa attuale

Quindi l'addio alla spesa storica nel nome dell'efficienza «sarà ancora da venire»....

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

- **Dovrebbe restare inoltre invariata rispetto al 2017 la quota di alimentazione al Fondo di solidarietà comunale (22,43% dell'Imu standard).**

L'agenzia delle Entrate tratterrà gli importi dovuti dai singoli Comuni in due rate di pari ammontare in relazione alle scadenze fiscali del 16 giugno e 16 dicembre 2018.

Entrate aggiuntive dallo stato: bozza di legge di bilancio 2018

- ✓ *nella legge di bilancio **pare** possa essere previsto un importo a compensazione dell'imu tasi pari a circa 300 milioni in linea con il 2017*
- Per i comuni si prevede per gli investimenti Lo stanziamento 150 milioni nel 2018, 300 nel 2019 e 400 nel 2020 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
- Gli enti locali incassano anche l'incremento da 700 a 900 milioni degli spazi finanziari a valere sul Patto verticale nazionale, anche se solo fino al 2019.

BLOCCO AUMENTO TRIBUTI la legge di bilancio

Per contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2018, come anche nel 2017 e 2016, è sospesa l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016

*La sospensione non si applica alla TARI **né per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto.***

La sospensione non agisce sulle entrate per servizi che prevedono tariffe o entrate patrimoniali; es il canone occupazione suolo ecc.

BLOCCO AUMENTO TRIBUTI le legge di bilancio

Divieto di aumentare:

L'addizionale comunale all'Irpef

L'IMU

La TASI

La Tosap

L'imposta sulla pubblicità e il canone sull'installazione dei mezzi pubblicitari.

Possibilità di aumentare:

Il Cosap

La Tari

BLOCCO AUMENTO TRIBUTI

Il divieto di elevazione della pressione tributaria comprende **l'istituzione di nuovi tributi** (imposta di soggiorno e imposta di scopo) e la revoca di agevolazioni già accordate.

Al riguardo, va segnalato che, secondo le Faq delle Finanze, per una situazione simile relativa allo scorso anno secondo la quale **non è neppure ammissibile un aumento di aliquota compensato da una riduzione** riferita a un'altra fattispecie.

L'accertamento di entrata e imputazione contabile

L'iscrizione dell'accertamento nel bilancio triennale avviene in relazione al criterio della **scadenza del credito** rispetto a ciascun esercizio finanziario.

L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.

Sono accertate per l'intero importo del credito anche le **entrate di dubbia e difficile esazione**, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le **sanzioni amministrative al codice della strada**, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.

accertamento entrata e fondo crediti di dubbia esigibilità

. **Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**, vincolando a tal fine quota di entrata corrente o una quota dell'avanzo di amministrazione.

Con riferimento all'accantonamento nel bilancio di previsione, il principio applicato 2 al punto n. 3.3 precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un'apposita posta contabile, denominata "**accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità**", il cui ammontare è determinato in relazione:

alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio;

alla loro natura;

alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi

L'accertamento delle entrate e il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Nel bilancio di previsione occorre:

- 1) individuare le tipologie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione
- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli incassi in c/competenza ed in c/residui)
- 3) determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2)

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione

L'accertamento di entrata e il fondo crediti di dubbia esigibilità

Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di miglioramento della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficaci) possono calcolare il FCDE facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. (modificato di recente nel principio contabile)

L'accertamento delle entrate e il fondo crediti di dubbia esigibilità

Al fine di consentire un avvio graduale dell'accantonamento al FCDE, il legislatore ha consentito di stanziare nel bilancio di previsione percentuali più basse rispetto al totale: nel primo esercizio 2015 era stata prevista una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento correttamente quantificato e rappresentato nel prospetto relativo al FCDE allegato al bilancio di previsione (55% per gli enti sperimentatori);

- nel secondo esercizio (2016) una quota pari almeno al **55%** dell'accantonamento, nel terzo esercizio (2017) una quota pari almeno al 70% dell'accantonamento, **nel quarto esercizio (2018)** una quota pari almeno al **85%** dell'accantonamento ed infine, nel quinto esercizio (2019), un accantonamento pari al 100%.

L'accertamento delle entrate e il fondo crediti di dubbia esigibilità

Nel terzo anno di applicazione dei nuovi principi, e quindi **dal 2017** per la maggior parte degli enti (salvo chi ha fatto la sperimentazione) come evidenziato nell'esempio 5 allegato al principio contabile n. 2 si procede come segue:

per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo triennio del quinquennio precedente e al **rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dei 2 anni precedenti.** (a ns parere anni finiti)

per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extra-contabili dei primi tre anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nei 2 esercizi precedenti.

L'accertamento delle entrate il fondo crediti di dubbia esigibilità: anni di riferimento

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| bilancio di previsione 2017 | incCP + inc Res / acc CP | incCP + inc Res / acc CP | incCP + inc Res / acc CP | incCP / acc CP | incCP / acc CP | anni da prendere in esame |

il fondo crediti di dubbia esigibilità

Trascorsi 5 anni, il Fondo sarà calcolato **raffrontando esclusivamente gli incassi di competenza con gli accertamenti di competenza.**

Ciò significa che nel corso dell'esercizio tutte le entrate mediamente non riscosse non potranno più essere utilizzate dell'ente a finanziamento del proprio bilancio, ma dovranno obbligatoriamente essere accantonate al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto a bilancio.

LA NORMA PARE TROPPO VINCOLANTE E RESTRITTIVA E
RISCHIA DI CREARE FORTI AVANZI

fondo crediti di dubbia esigibilità

Le modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità sono state oggetto di verifica da parte della Commissione Arconet. Un quesito posto dall'Anci alla Commissione, esaminato nel corso della riunione del 12 aprile 2017, mirava a richiedere una modifica al criterio di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), al fine di includere nello stesso oltre agli incassi in c/competenza anche quelli in conto residui.

Probabilmente si accantona di più rispetto a quello effettivamente necessario...

il fondo crediti di dubbia esigibilità

La Commissione Arconet ha puntualizzato il diverso ruolo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto al fondo svalutazione crediti. Infatti, mentre il primo ha la funzione di evitare che siano impiegate risorse di dubbia esigibilità per finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio (cioè in sostanza che le entrate non sicuramente esigibili siano effettivamente spese), il secondo ha lo scopo di accantonare risorse in previsione della cancellazione futura di entrate non esigibili ossia, in termini economici, di anticipare all'esercizio perdite presunte future su crediti. In sostanza picche!!

il fondo crediti di dubbia esigibilità

L'iscrizione al Fcde a bilancio 2019 del 100% delle somme che si prevede di non riscuotere nell'esercizio costringe gli enti a individuare nuove risorse di entrata, piuttosto che a comprimere la spesa, **generando consistenti avanzi di amministrazione derivanti dalla gestione di competenza** che potrebbero, nel caso in cui l'ente abbia una buona capacità di riscossione delle proprie entrate a residuo, non essere necessari per coprire gli accantonamenti a Fcde a rendiconto.

il fondo crediti di dubbia esigibilità

Diventa pertanto rilevante la possibilità offerta dal principio contabile di considerare nel calcolo, oltre agli incassi in conto competenza, anche gli incassi realizzati nell'anno successivo, in conto residui anno precedente. In tale contesto i chiarimenti forniti dalle Faq n.25 e n.26 intervengono in modo molto puntuale e preciso a chiarire i dubbi che gli enti avevano evidenziato dalla lettura dell'esempio 5 del principio contabile 2.

il fondo crediti di dubbia esigibilità

In particolare la Faq n.25 specifica che nel calcolo da effettuarsi in sede di bilancio 2018/2020 agli enti non sperimentatori è consentito, per le annualità 2012/2014, utilizzare tutti gli incassi (competenza + residui) da raffrontarsi con gli accertamenti di competenza, mentre per le annualità 2015/2016 potranno essere sommati, agli incassi in conto competenza, anche gli incassi in conto residui anno precedente effettuati nell'anno successivo.

Non così per gli enti sperimentatori

il fondo crediti di dubbia esigibilità

In occasione del rendiconto, se il FCDE :

- è inferiore all'importo considerato congruo, è incrementata la quota del risultato di amministrazione dedicata al Fondo;
- risulta superiore all'importo considerato congruo, si procede allo svincolo della quota di risultato di amministrazione non necessaria

fondo crediti di dubbia esigibilità

Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, **è richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto**, per ogni esercizio compreso nel bilancio

L'allegato, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, richiede la dimostrazione della composizione del FCDE per tipologie, indipendentemente dal **livello di analisi che l'ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate.**

fondo crediti di dubbia esigibilità

L'accantonamento al FCDE a regime dal 2019 è effettuato per l'intero importo nel rendiconto a decorrere già dal primo esercizio:

- se il risultato di amministrazione non presenta un importo sufficiente a comprendere il FCDE, per tale quota si registra un disavanzo che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione;
- **fino a quando il FCDE non risulta adeguato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione**

il fondo crediti di dubbia esigibilità

- Il FCDE è utilizzato in caso di cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo la quota di accantonamento nel risultato di amministrazione.
- Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione, non riscosso, **il responsabile del servizio competente** alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo accantonato nell'avanzo.
- A seguito della cancellazione dei crediti dalle scritture finanziarie, è necessario adeguare l'accantonamento all'importo riaccertato dei residui attivi.

il fondo crediti di dubbia esigibilità: in evidenza

1. Importanza di un controllo da parte dei responsabili finanziari e dei revisori delle poste più importanti in termini di importo e di rischio incasso : es sanzioni codice della strada , entrate tributarie derivanti da lotta all'evasione.
2. Inserimento nella nota integrativa delle poste che sono state oggetto di accantonamento nel FCDE
3. Monitoraggio costante e **aumento** del fondo in caso di variazioni aggiuntive di poste a rischio o **riduzione** del fondo in caso di incasso totale di somme che si presumevano a rischio.



il fondo crediti di dubbia esigibilità

Da evidenziare :

1. Qualora il FCDE sia costituito in parte con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione la quota in argomento non potrà essere utilizzata in sottrazione nel prospetto del vincolo del pareggio di competenza
- 2. Da tener presente come controllare la congruità del fondo a consuntivo (vedi esempio 5 del principio contabile n. 2)**

il fondo crediti di dubbia esigibilità e la corte dei conti

La Corte, precisa che la funzione del fondo crediti dubbia esigibilità è evitare l'impiego, in termini di spesa, di risorse in entrata di incerta acquisizione. Si tratta di un fondo rettificativo finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte che si prevede di non incassare in corso di esercizio.

il FCDE e la corte dei conti

Per questo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (principio n.2), mentre tra le passività s'inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (articolo 46 del Dlgs 118/2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2), che viene accantonato per evitare un disavanzo di amministrazione a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla cancellazione dei crediti (residui attivi).

In sostanza, il fondo crediti dubbia esigibilità permette di accumulare risorse sufficienti a coprire "potenziali" insussistenze di crediti, evitando così eventuali squilibri di bilancio.

il fondo crediti di dubbia esigibilità

Si richiama una attenzione particolare al calcolo in quanto è collegato a conseguenze.

la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Toscana, con la deliberazione del 22 settembre 2016, n. 116 ha per esempio evidenziato che:

Il Comune che non provvede alla corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità provoca una **grave irregolarità contabile**. Questa soprattutto se il bilancio in questione è gravato da altre criticità: anticipazioni di cassa reiterate etc.,

il FCDE : un caso particolare sulla tassa rifiuti

Quale rapporto tra l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per la tassa sui rifiuti e la previsione dell'obbligo normativo di inserimento tra i costi del piano finanziario anche dei crediti inesigibili, contenuto nel comma 654-bis dell'articolo 1 della legge 147/2013.

La Corte dei conti, della Regione Siciliana, con la recente deliberazione n. 113 del 15/06/2016, ha evidenziato come si tratti di due norme del tutto diverse, con funzioni assolutamente autonome tra loro e non comparabili.

L'indebitamento

Premesso che la capacità di indebitamento deve essere vista alla luce degli equilibri complessivi dell'ente e nei vincoli di cui all'art 10 della L 243/2012 , **l'articolo 204 del Tuel**, più volte modificato nel corso di questi ultimi anni, **prevede oggi** una capacità di indebitamento al **10%**, intesa come incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti.

LIMITE CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

ANNO 2011 **12%**

ANNO 2012-2014 **8%**

DALL' ANNO 2015 **10%**

• **PARAMETRO =** INTERESSI PASSIVI
ENTRATE CORRENTI PENULTIMO ESERCIZIO


LE REGOLE PER LA CONTRAZIONE DI MUTUI SECONDO LA LEGGE N. 243/2012 (ART. 10)

mutui possono essere accesi solo per finanziare investimenti

La durata del mutuo deve essere rapportata alla vita utile del bene

L'assunzione di nuovi mutui (come pure il finanziamento di opere mediante avanzo) avviene nell'ambito di intese regionali (patto regionalizzato) funzionali a garantire il pareggio di bilancio a livello regionale.

Secondo IFEL---ANCI, e, con buon senso, non necessitano di autorizzazione i mutui (e l'applicazione di avanzo) contratti nell'ambito dei propri margini di manovra



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

PREVISIONE E SPESA

Dall'impegno al fondo pluriennale vincolato : classificazione della spesa

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE


La parte Spesa del bilancio è articolata in **missioni** e **programmi** (articolo 12 del decreto legislativo 118/2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli enti:

- ❑ le **missioni** rappresentano le **funzioni principali** e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali a ciò destinate;
- ❑ i **programmi** esprimono gli **aggregati omogenei di attività** volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni; il programma è raccordato con la classificazione economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari COFOG (La Cofog è una classificazione, secondo il sistema dei conti europeo SEC95, delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici – rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi – per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle pubbliche amministrazioni svolte dai diversi Paesi europei)

Nel bilancio di previsione le spese per missioni e programmi sono distinte ulteriormente per **titoli**.

I titoli sono rappresentati anche **per macroaggregati**, secondo la natura economica della spesa.

Nel bilancio di previsione armonizzato l'unità elementare di voto è la missione/programma/titolo (non più l'intervento)



CLASSIFICAZIONE SPESE PER TITOLI


| Bilancio armonizzato | Vecchio bilancio |
|---|---|
| Titolo 1 Spese correnti | Titolo 1 Spese correnti |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | Titolo 2 Spese in conto capitale |
| Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti (presente solo nella Missione 50) | |
| Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere (presente solo nella Missione 60) | Titolo 3 Spese rimborso prestiti |
| Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro (presente solo nella Missione 99) | Titolo 4 Spese per servizio per conto terzi |

| Missioni | | Programmi | | Servizi Ex DPR 194/1996 |
|----------|---|-----------|---|--|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0101 | Organi istituzionali (titolo 1 e 2) | Organi istituzionali, partecipazione e decentramento |
| | | 0102 | Segreteria generale (titolo 1 e 2) | Segreteria generale, personale e organizz. |
| | | 0103 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (tit 1, 2,3) | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e c.g. |
| | | 0104 | Gestione delle entrate tributarie (tit 1 e 2) | Gestione delle entrate tributarie |
| | | 0105 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (titolo 1 e 2) | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| | | 0106 | Ufficio tecnico (titolo 1 e 2) | Ufficio tecnico |
| | | 0107 | Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile (titolo 1 e 2) | Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico |
| | | 0108 | Statistica e sistemi informativi (tit. 1 e 2) | |
| | | 0109 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (titolo 1 e 2) | |
| | | 0110 | Risorse umane (titolo 1 e 2) | Segreteria generale, personale e organizz. |
| | | 0111 | Altri servizi generali (titolo 1 e 2) | Altri servizi generali |
| | | 0112 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni) (titolo 1 e 2) | |

| Missioni | | Programmi | | Servizi Ex DPR 194/1996 |
|----------|----------------------------------|-----------|---|--|
| 02 | Giustizia | 0201 | Uffici giudiziari (titolo 1 e 2) | Uffici giudiziari |
| | | 0202 | casa circondariale e altri servizi (tit 1 e 2) | Casa circondariale e altri servizi |
| | | 0203 | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per Regioni) (titolo 1 e 2) | |
| 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 0301 | Polizia locale e amministrativa (titolo 1, 2 e 3) | Polizia municipale Polizia commerciale Polizia amministrativa |
| | | 0302 | Sistema integrato di sicurezza urbana (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 0303 | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per Regioni) (titolo 1, 2 e 3) | |
| 04 | Istruzione e diritto allo studio | 0401 | Istruzione prescolastica (titolo 1, 2 e 3) | Scuola materna |
| | | 0402 | Altri ordini di istruzione non universitaria (titolo 1, 2 e 3) | Istruzione elementare Istruzione media Istruzione secondaria superiore |
| | | 0403 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 0404 | Istruzione universitaria (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 0405 | Istruzione tecnica superiore (tit. 1, 2 e 3) | |
| | | 0406 | Servizi ausiliari all'istruzione (titolo 1, 2 e 3) | Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi |
| | | 0407 | Diritto allo studio (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 0408 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) (titolo 1, 2 e 3) | |

| Missioni | | Programmi | | Servizi Ex DPR 194/1996 |
|----------|--|-----------|---|--|
| 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0501 | Valorizzazione dei beni di interesse storico (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 0502 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (titolo 1, 2 e 3) | Biblioteche, musei e pinacoteche Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale |
| | | 0503 | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) (titolo 1, 2 e 3) | |
| 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0601 | Sport e tempo libero (titolo 1, 2 e 3) | Piscine comunali |
| | | | | Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti |
| | | | | Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo |
| | | 0602 | Giovani (titolo 1, 2 e 3) | |
| 0603 | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) (tit.1, 2 e 3) | | | |
| 07 | Turismo | 0701 | Sviluppo e valorizzazione del turismo (titolo 1, 2 e 3) | Servizi turistici |
| | | 0702 | Politica regionale unitaria per il turismo (solo Regioni)(tit123) | |

| Missioni | | Programmi | | Servizi Ex DPR 194/1996 |
|----------|--|-----------|--|---|
| 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0801 | Urbanistica e assetto del territorio (titolo 1, 2 e 3) | Urbanistica e gestione del territorio |
| | | 0802 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (titolo 1, 2 e 3) | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
| | | 0803 | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) (titolo 1, 2 e 3) | |
| 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0901 | Difesa del suolo (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 0902 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (titolo 1, 2 e 3) | Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente |
| | | 0903 | Rifiuti (titolo 1, 2 e 3) | Servizio smaltimento rifiuti |
| | | 0904 | Servizio idrico integrato (titolo 1, 2 e 3) | Servizio idrico integrato |
| | | 0905 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 0906 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 0907 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 0908 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 0909 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) (titolo 1, 2 e 3) | |



| Missioni | | Programmi | | Servizi Ex DPR 194/1996 |
|----------|-----------------------------------|-----------|--|---|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 1001 | Trasporto ferroviario (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 1002 | Trasporto pubblico locale (titolo 1, 2 e 3) | Trasporti pubblici locali e servizi connessi |
| | | 1003 | Trasporto per vie d'acqua (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 1004 | Altre modalità di trasporto (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 1005 | Viabilità e infrastrutture stradali (titolo 1, 2 e 3) | Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica |
| | | 1006 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) (titolo 1, 2 e 3) | |
| 11 | Soccorso civile | 1101 | Sistema di protezione civile (titolo 1, 2 e 3) | Sistema di protezione civile |
| | | 1102 | Interventi a seguito di calamità naturali (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 1103 | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) (titolo 1, 2 e 3) | |

| Missioni | | Programmi | | Servizi Ex DPR 194/1996 |
|-----------|------------------------------------|-----------|--|---|
| 13 | Tutela della salute | 1301 | Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA (titolo 1) | |
| | | 1302 | Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA (tit 1) | |
| | | 1303 | Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente (titolo 1) | |
| | | 1304 | Servizio sanitario regionale – ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi (titolo 2) | |
| | | 1305 | Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari (titolo 2) | |
| | | 1306 | Servizio sanitario regionale – restituzione maggiori gettito SSN (titolo 1) | |
| | | 1307 | Ulteriori spese in materia sanitaria (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 1308 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) (titolo 1, 2 e 3) | |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 1401 | Industria, PMI e Artigianato (titolo 1, 2 e 3) | Servizi relativi all'industria Servizi relativi all'artigianato |
| | | 1402 | Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori (titolo 1, 2 e 3) | Servizi relativi al commercio Fiere, mercati e servizi connessi |
| | | 1403 | Ricerca e innovazione (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 1404 | Reti e altri servizi di pubblica utilità (titolo 1, 2 e 3) | Affissioni e pubblicità Mattatoio e servizi connessi Centrale del latte Farmacie Altri servizi produttivi |
| | | 1405 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Missioni | | Programmi | | Servizi Ex DPR 194/1996 |
|----------|--|-----------|---|----------------------------------|
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1501 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 1502 | Formazione professionale (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 1503 | Sostegno all'occupazione (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 1504 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) (titolo 1, 2 e 3) | |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1601 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (titolo 1, 2 e 3) | Servizi relativi all'agricoltura |
| | | 1602 | Caccia e pesca (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 1603 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) (titolo 1, 2 e 3) | |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1701 | Fonti energetiche (titolo 1, 2 e 3) | Distribuzione energia elettrica |
| | | | | Distribuzione gas |
| | | | | Teleriscaldamento |
| | | 1702 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) (titolo 1, 2 e 3) | |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1801 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 1802 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni) (titolo 1, 2 e 3) | |
| 19 | Relazioni internazionali | 1901 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo (titolo 1, 2 e 3) | |
| | | 1902 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) (titolo 1, 2 e 3) | |

| Missioni | | Programmi | | Servizi Ex DPR 194/1996 |
|----------|---------------------------|-----------|---|------------------------------|
| 20 | Fondi e accantonamenti | 2001 | Fondo di riserva (titolo 1 e 2) | Intervento 1.01.08.11 |
| | | 2002 | Fondo crediti dubbia esigibilità (titolo 1 e 2) | Intervento 1.01.08.10 |
| | | 2003 | Altri fondi (titolo 1 e 2) | |
| 50 | Debito pubblico | 5001 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (titolo 1) | Intervento 06 titolo I spesa |
| | | 5002 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (titolo 4) | Titolo III spesa |
| 60 | Anticipazioni finanziarie | 6001 | Restituzione anticipazioni di tesoreria (titolo 1 e 5) | Titolo III spesa |
| 99 | Servizi per conto terzi | 9901 | Servizi per conto terzi – Partite di giro (titolo 7) | Titolo IV spesa |
| | | 9902 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale (titolo 7) | |

I VALORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Nel bilancio di previsione nella parte entrata e nella parte spesa vanno indicati i valori relativi a:

Colonna residui presunti

Colonna previsioni definitive dell'anno precedente

Previsioni del triennio

Per ogni voce iscritta nel bilancio bisogna indicare la

Previsione di competenza

Previsione di cassa (annuale)

I VALORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Nelle **previsioni di competenza delle spese** sono indicati anche i dettagli relativi a:

- ❖ **quanta parte** di queste previsioni
 - **è già impegnata** negli esercizi precedenti
 - **è re-imputata** ai sensi della norma e del principio contabile N. 2 e, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali per gli anni successivi;
 - **è di competenza da impegnare**

IL PIANO INTEGRATO DEI CONTI e importanza (ALLEGATO N. 6 D.P.C.M. 28/12/2011)


(ART.4 D.lgs 118/2011)

LA PREVISIONE E IL RENDICONTO

In tali fasi il Piano Finanziario va applicato almeno fino al 4° livello e i dati del Bilancio di previsione vanno esposti riclassificati in un apposito allegato secondo tale codifica.
Ove possibile è opportuno arrivare già al quinto livello

LA GESTIONE


In fase di gestione il Piano Finanziario va applicato fino al 5° livello, quindi, sarebbe opportuno che in fase di predisposizione della determinazione per assunzione dell'impegno di spesa (o accertamento di entrata), venga indicato il codice completo.



UN ESEMPIO PIANO DEI CONTI INTEGRATO: SPESA

U 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

| Livello | Voce | Codice | Denominazione |
|--|-------------------------------|------------------|------------------------|
| I | Spese correnti | U 1.00.00.00.000 | Titolo |
| II | Acquisto di beni e servizi | U 1.03.00.00.000 | Macroaggregato |
| III | Acquisto di beni | U 1.03.01.00.000 | Livello non denominato |
| IV (livello minimo articolazione per allegato al bilancio) | Altri beni di consumo | U 1.03.01.02.000 | Capitolo |
| V | Carta, cancelleria e stampati | U 1.03.01.02.001 | Articolo |



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

PREVISIONE E SPESA


L'impegno e la competenza potenziata

L'impegno di spesa

Al punto 5 del principio contabile n.2 si precisa:

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- la ragione del debito;
- l'indicazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- **la scadenza dell'obbligazione;**
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.



L'indicazione della scadenza dell'obbligazione diventa un elemento obbligatorio dell'impegno di spesa

Principio generale soggetto a deroghe:

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica

IL PRINCIPIO DI CONTABILITA' FINANZIARIA <<POTENZIATA>>

**COSTITUISCE IL CRITERIO D' IMPUTAZIONE AI VARI ESERCIZI FINANZIARI DELLE OBBLIGAZIONI
GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE ATTIVE E PASSIVE**

(ACCERTAMENTI ED IMPEGNI)

in sintesi per tutti i comuni: le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili (accertamenti ed impegni) con imputazione nell'esercizio in cui esse vengono a scadenza.

FINO AL 2015:


**Registrazione ed imputazione:
momento in cui
l'obbligazione
giuridica si perfeziona
(sorge il diritto o l'obbligo)
TUEL artt. 179-183**



DAL 2016

**Registrazione: momento in cui
l'obbligazione giuridica si perfeziona**

**Imputazione: esercizio in
cui essa viene a scadenza**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

PREVISIONE E SPESA

il fondo pluriennale vincolato

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

(punto 5.4 principio contabile n.2)

Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata (all. n. 4/2), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

In attuazione del principio contabile della competenza finanziaria gli enti iscrivono questo fondo che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse **già accertate nell'esercizio in corso**, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Fondo pluriennale vincolato: finalità

Il fondo consente di rappresentare contabilmente con trasparenza e attendibilità:

- a) la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego;
- b) il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche.

Al fine di rendere ancora più chiara tale funzione **al bilancio di previsione è allegato un prospetto** che, per ciascun programma, evidenzia l'articolazione temporale del fondo pluriennale vincolato.

Fondo pluriennale vincolato: finalità

Il Fondo pluriennale vincolato è formato solo da:

1. entrate correnti vincolate
2. da entrate destinate al finanziamento di investimenti,

accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Fondo pluriennale vincolato: finalità

Solo il Fondo pluriennale vincolato costituito dal riaccertamento ordinario (e straordinario) dei residui prescinde dalla natura vincolata o destinata dell'entrata

Il Fondo pluriennale vincolato si forma anche negli altri specifici casi previsti dalla norma quali:

1. la premialità ed al trattamento accessorio del **personale** dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo,
2. la copertura di spese derivanti da conferimento di incarico a **legali esterni**, la cui esigibilità non è determinabile

Fondo pluriennale vincolato:

La regola generale del Fondo Pluriennale Vincolato prevede che, alla fine dell'esercizio, nel caso in cui l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa (compresi quelli relativi al Fondo pluriennale vincolato), **costituiscono economia di bilancio** e confluiscono **nell'avanzo di** amministrazione dell'esercizio

Fondo pluriennale vincolato e le corse di fine anno:

In deroga alla disciplina generale, il principio contabile specifica che possono essere finanziate dal Fondo pluriennale vincolato:

- a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relativi **a spese di investimento per lavori pubblici** esigibili negli esercizi successivi anche se non interamente impegnate.
- b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate

Fondo pluriennale vincolato e **le corse di fine anno:**

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il Fondo pluriennale vincolato si riferisce confluiscono **nell'avanzo di amministrazione** vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il Fondo pluriennale vincolato deve essere ridotto di pari importo.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

(punto 5.4 principio contabile n.2)

Di norma, il **fondo pluriennale vincolato** è costituito solo da entrate vincolate derivanti da:

- a) vincoli di legge,
- b) debiti per il finanziamento di investimenti,
- c) trasferimenti a destinazione vincolata,
- d) vincoli stabiliti dall'ente per entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse .

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

(punto 5.4 principio contabile n.2)

- **Non è corretto costituire il fondo pluriennale vincolato:**
 - a fronte di entrate vincolate non ancora spese, ovvero in assenza dei correlati impegni, imputati agli esercizi successivi;
 - per le spese pluriennali finanziate da entrate pluriennali;
 - per le entrate vincolate destinate a dare copertura a spese impegnate e imputate allo stesso esercizio in cui l'entrata è accertata e imputata.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

(punto 5.4 principio contabile n.2)

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è **appostato tra le entrate** per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, a copertura:

- delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso;
- della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello di riferimento.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO : VARIAZIONI

Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti

Se la prestazione non è resa entro il 31.12 è necessario:

- effettuare le correlate variazioni agli stanziamenti di capitoli di spesa intestati ai fondi pluriennali vincolati ed alle quote esigibili della spesa. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e di quello precedente necessarie alla re-imputazione delle spese sono effettuate con atto di giunta entro il termine per l'approvazione del rendiconto.

Le spese in conto capitale **sono imputate** sulla competenza dell'esercizio in cui l'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata è **esigibile** sulla base del relativo crono-programma (punto 5.3 principio contabile n. 2).

Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un crono-programma, l'imputazione della spesa agli esercizi è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziato, **ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa e quindi in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa.**

A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate **le scadenze** dei singoli pagamenti.

E' in ogni caso auspicabile che l'ente realizzi e/o richieda sempre un crono-programma della spesa di investimento da realizzare.

Il bilancio di previsione e l'inserimento del IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

L'applicazione del fondo comporta che l'opera pubblica non viene più gestita a residui ma riproposta ogni anno sui bilanci preventivi facendo così esercitare al Consiglio un ruolo di controllo sull'attuazione degli investimenti

Il fondo pluriennale iscritto in spesa

Importante distinguere informaticamente il “fondo pluriennale vincolato in spesa” già dotato di copertura finanziaria acquisita negli esercizi precedenti, da quello di stanziamento del bilancio di previsione in corso.

per attivare il fondo pluriennale 2017 e trasportare gli impegni relativi agli investimenti sul 2018 occorre rientrare nelle seguenti fattispecie:

lavori pubblici

1. la pubblicazione del bando per le gare ove richiesta
- 2. l'invito agli operatori economici a presentare l'offerta nei casi di procedure di gare senza pubblicazione di bando**
- 3. l'individuazione dell'aggiudicatario per l'affidamento diretto**

Altri investimenti attrezzature , arredi , hardware serve l'aggiudicazione

fondo pluriennale : sintesi adempimenti entro il 31/12

La legge di bilancio per il 2017, in deroga alle regole ordinarie (gli enti hanno un anno di tempo per giungere all'aggiudicazione dei lavori e continuare così a mantenere le risorse nel fondo) , ha consentito agli enti di mantenere nel fondo pluriennale vincolato del 2016 le risorse confluite nei fondi pluriennali 2015, purché l'ente:

- a) **disponeva di un progetto esecutivo** approvato e validato secondo le regole ordinarie, munito di cronoprogramma di spesa;
- b) avesse **approvato il bilancio di previsione 2017-2019 entro il 31 gennaio 2017**, in anticipo rispetto al termine del 31 Marzo 2017 fissato dall'ultimo intervento normativo.


Il fondo pluriennale: casi particolari

Per **l'acquisto di immobili** somme impegnabili nel **fondo pluriennale anche se manca il rogito**

Con la deliberazione 108/2016 la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia risponde positivamente ammettendo la possibilità di impegno, e dunque di **accantonamento a fondo pluriennale vincolato**, dell'importo relativo all'acquisizione immobiliare, anche se il trasferimento di proprietà non è stato ancora formalizzato con atto notarile.

Nel caso di specie, poiché si sono verificati i presupposti previsti dalla convenzione per far sorgere l'obbligo di acquisto del bene immobile, **a prescindere dalla formalizzazione dell'acquisto mediante atto notarile:**

Alcuni puristi del diritto pensano che l'obbligazione si perfezioni solo con il rogito.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

PREVISIONE E SPESA

variazioni di bilancio

Variazioni bilancio (art. 175 Tuel)

- . L'art. 175 del TUEL, che tratta di variazioni di bilancio, offre certamente maggiori possibilità di **flessibilità del bilancio comunale** rispetto al passato. Flessibilità da utilizzare nel **rispetto** dei nuovi principi contabili ed in particolare del principio n. 7 "**principio della flessibilità**", allegato al D.Lgs. n. 118/2011, che prevede che un eccessivo ricorso alle variazioni di bilancio va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione

NB Nella **relazione della Giunta sulla gestione**, allegata al rendiconto (prevista dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011), deve essere data adeguata informazione sul **numero, sull'entità e sulle ragioni** che hanno portato a **variazioni di bilancio**

Variazioni bilancio (art. 175 Tuel)

. L'articolo 175 del Tuel prevede che le variazioni al bilancio degli enti locali possono riguardare sia gli stanziamenti di **competenza**, relativamente a **tutte le annualità** comprese nel bilancio medesimo, sia gli stanziamenti **di cassa** previsti **per la prima annualità**.

Dispone la regola generale che le variazioni possano essere adottate entro il termine del 30 novembre e che la competenza ad adottare tali atti spetti all'organo consiliare, salvo la possibilità attribuita alla giunta di adottare variazioni in via d'urgenza da sottoporre a ratifica entro 60 giorni e comunque entro il termine dell'esercizio finanziario.

Variazioni bilancio: le deroghe

. Le novità sostanziali intervenute negli ultimi tempi sono state introdotte dai commi 5-bis e 5-quater del medesimo articolo 175 ove vengono previste deroghe alla regola generale, disciplinando particolari tipologie di modifiche al bilancio la cui competenza spetta:

- **alla Giunta** (comma 5/bis)
- **al responsabile del servizio finanziario** o ai responsabili degli altri servizi, nei casi in cui ciò sia previsto nel regolamento di contabilità (comma 5 -quater)

Ulteriori novità introdotte dal nuovo articolo 175 riguardano le deroghe al termine generale del 30 novembre. Nel comma 3 vengono infatti elencate le fattispecie di variazioni adottabili entro il termine del 31/12

Variazioni bilancio: parere revisori

L' art. 239 del Tuel prevede espressamente il parere dei revisori sulle variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

Variazioni bilancio: parere revisori

Oltre alle variazioni di competenza del consiglio, richiedono **espresso parere da parte dell'organo di revisione:**

- 1) la delibera di riaccertamento dei residui, di competenza della giunta (che ha modificato la precedente competenza dirigenziale);
- 2) la determina del responsabile del servizio finanziario di riaccertamento parziale dei residui, nei casi previsti dal principio contabile applicato della gestione finanziaria, al punto 9.1 .

N.B. I Pareri dei revisori sulle variazioni in base all'Anac vanno pubblicati nel sito in amministrazione trasparente

Variazioni bilancio

| Consiglio | Giunta | DIRETTORE FINANZIARIO |
|------------------------------------|--|---|
| Variazioni di missioni e programmi | Variazioni compensative fra macroaggregati all'interno del medesimo programma | Variazioni su capitoli di spesa interni allo stesso macroaggregato Le modifiche del FPV prima del riaccertamento ordinario con il parere dei revisori |
| | Variazioni relative agli stanziamenti di cassa | |
| | Variazioni al fondo di riserva per spese impreviste | |
| | Variazioni compensative fra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese di personale conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione (articolo 16, comma 1, decreto legislativo 118/2011) | |
| | Variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato | |

Variazioni bilancio adottabili entro 31 dicembre art 175 c 3

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) L'istituzione di tipologie di entrata senza vincoli di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) L'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono state previste;
- d) Quelle necessarie alla reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;**
- e) Le variazioni delle dotazioni di cassa di competenza della Giunta;
- f) Le variazioni del fondo pluriennale vincolato e attribuite alla competenza del Responsabile finanziario e dei dirigenti responsabili della spesa;**
- g) Le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

Variazioni di bilancio di competenza Giunta (art. 175 tuel)

- I. Utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato presunto di amministrazione, in esercizio provvisorio
- II. Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate
- III. Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale a seguito del trasferimento del personale
- IV. Variazioni di sola cassa
- V. Variazioni al FPV e capitoli correlati, effettuata in occasione del riaccertamento ordinario dei residui (salvo i casi di reimputazione parziale disposta dal responsabile finanziario)

NB: le variazioni devono essere trasmesse al Consiglio comunale secondo modalità previste nel regolamento di contabilità

Variazioni di bilancio di competenza dirigente(art. 175 tuel)

- I. Le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato (tranne che per i trasferimenti)
- II. Le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, e tra entrate e spese correlate senza FPV in termini di competenza e di cassa, da comunicare ogni tre mesi alla giunta
- III. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate
- IV. Le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
- V. Le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi

Variazioni di bilancio e tesoriere faq 19 arconet

Le variazioni degli stanziamenti di spesa da trasmettere al **tesoriere devono essere declinate al livello di **programma e titolo**.**

Le colonne dei totali, devono riportare il corrispondente valore del bilancio aggiornato all'ultima variazione trasmessa e l'indicazione dell'importo totale anche dopo la variazione in approvazione.

Variazioni di bilancio e tesoriere faq 19 arconet del 2017

I dati da trasmettere

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Dlgs 118/2011, gli enti territoriali devono allegare alle variazioni al bilancio di previsione i prospetti di cui all'allegato n. 8, di interesse del tesoriere.

I dati che devono essere contenuti nel prospetto per le variazioni di bilancio devono riportare le seguenti informazioni:

- le previsioni aggiornate alla precedente variazione (con indicazione del numero della delibera),
- le variazioni in aumento o in diminuzione,
- le previsioni aggiornate alla delibera in oggetto.

I chiarimenti

La commissione chiarisce che se la variazione coinvolge solo due missioni o due programmi di una missione, il prospetto deve riportare **solo le due missioni o i due programmi** (e i relativi titoli).



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

PREVISIONE E SPESA

fondi di garanzia

Bilancio preventivo 2018 e i fondi di garanzia

La contabilità armonizzata degli enti locali è improntata ad un evidente **principio di prudenza** cui passa attraverso la gestione dei fondi e accantonamenti che caratterizzano il bilancio di previsione 2018.

crediti dubbia esigibilità

Nella missione 20 «Fondi e accantonamenti», all'interno del relativo programma, è stanziato il fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui si è già parlato in precedenza e il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione.

Preventivi 2018 e i fondi di garanzia

Le passività potenziali

Sempre nella missione 20, al programma «Altri fondi», è possibile stanziare ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. (es. fondo rinnovi contrattuali).

Il contenzioso

La gestione del contenzioso legale determina poi la necessità di accantonare annualmente somme in funzione del rischio di soccombenza nelle liti in cui è parte l'ente

Le indennità di fine mandato

Anche le spese per indennità di fine mandato costituiscono un onere potenziale dell'ente, in considerazione del quale è opportuno prevedere accantonamento ad hoc, denominato «fondo spese per indennità di fine mandato del ...», sul quale non è possibile impegnare e pagare

Perdite delle partecipate

Il comma 551 dell'articolo unico della legge 147/2013 dispone l'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni locali partecipanti, di accantonare un fondo vincolato nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo.


Tale fondo è altresì previsto dal nuovo TU delle partecipate dlgs 175 del 19 agosto 2016 all'art. 21. che prevede l'accantonamento nell'anno successivo di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato .

Fondi di riserva

Il nuovo ordinamento conferma l'obbligo di iscrizione del fondo di riserva ordinario (articolo 166 del Tuel) in misura non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Fondo di riserva di cassa il cui stanziamento non può essere inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali.

Fondo Pluriennale vincolato (sia in entrata sia in uscita) di cui si è già parlato.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

IL PAREGGIO DI BILANCIO

Ai sensi della legge 243/2012

Dopo 17 anni di vigenza, il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del **pareggio di bilancio di competenza finale**.

La «novità» era contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2016 ed ha applicato **parzialmente** (*) le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale.

() Per il 2016 pertanto è stato previsto un regime semplificato e parziale rispetto a quanto previsto dalla legge 243/2012. (niente cassa)*

La legge 164 dell'agosto 2016 ha modificato in modo sostanziale la norma del pareggio eliminando in modo definitivo la verifica degli 8 equilibri che avrebbero dovuto essere monitorati.

In estrema sintesi, dal 2017 , per rispettare i vincoli di finanza pubblica, regioni, province, città metropolitane e **comuni devono evitare di impegnare una spesa complessiva maggiore rispetto alle entrate che accertano**, e chi non ce la fa e va in rosso dovrà recuperare lo sforamento nel corso del **triennio successivo**. **(e non solo nell'anno successivo)**

PAREGGIO DI COMPETENZA

Cosa prevedono le norme in materia..... :

- 1. GLI ENTI ASSOGGETTATI ALLE NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**
- 2.LA DETERMINAZIONE DEL NUOVO SALDO DI FINANZA PUBBLICA PER IL TRIENNIO 2018-2020**
- 3. RIFLESSI DELLE NUOVE REGOLE SULLE PREVISIONI DI BILANCIO E SULLA GESTIONE**
- 4. ESCLUSIONI**
- 5.PATTI DI SOLIDARIETÀ**
- 6.MONITORAGGIO**
- 7.CERTIFICAZIONE**
- 8.SANZIONI**

Sono assoggettati,, alle nuove regole di finanza pubblica:

1.le Regioni

2.le Province comprese quelle autonome, le città metropolitane, le province

3.i Comuni (compresi i quasi 2mila comuni con meno di mille abitanti,).

Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 232/2016 abroga la normativa riguardante il pareggio di bilancio, come sancito dalla legge di stabilità dell'anno 2016, pur confermando gli adempimenti previsti:

- **per il monitoraggio**
- **la certificazione del saldo finale di competenza**
- **Le disposizioni sulle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo**
- **gli effetti correlati all'applicazione dei patti di solidarietà nazionale e regionali**

PAREGGIO DI BILANCIO DICOMPETENZA legge 243/2012 modificata

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). **Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione e da altri interventi anche statali.**

ENTRATE FINALI

- 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- 2 – Trasferimenti correnti
- 3 – Entrate extratributarie
- 4 – Entrate in c/capitale
- 5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie

SPESE FINALI

- 1 – Spese correnti
- 2 – Spese in c/capitale
- 3 – Spese per incremento di attività finanziarie

PAREGGIO DEL BILANCIO: obiettivo legge di bilancio 2018

Per gli anni 2017-2019 **nelle entrate finali e nelle spese finali** in termini di competenza **è considerato il Fondo pluriennale vincolato**, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. (salvo modifiche delle normative di fine anno)

Del FPV abbiamo già detto .

Qui occorre precisare che **la disciplina generale del Fondo pluriennale vincolato** prevede che, alla fine dell'esercizio, nel caso in cui l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa (compresi quelli relativi al Fondo pluriennale vincolato), costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio fatte **salve le deroghe relative ai lavori pubblici.**

PAREGGIO DEL BILANCIO:alcune attenzioni sul 2020

466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,

le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli **1, 2, 3, 4 e 5** dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli **1, 2 e 3** del medesimo schema di bilancio.

Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

A decorrere dall'esercizio 2020, **tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.** Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

NB dal 2020 FPV finanziato da avanzo non rileva come entrata.

Pareggio del bilancio – allegato al bilancio – entrate e spese finali-

al bilancio di previsione 2018-2020 è allegato un prospetto obbligatorio, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo.

Il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri, concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Gli enti locali escludono i fondi citati destinati a confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione, **ma non il fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste.**

L'esclusione del fondo crediti di dubbia esigibilità dal saldo rilevante ai fini del pareggio di bilancio **vale solo per la quota non finanziata dall'avanzo che comunque sappiamo non applicabile in sede di previsione fatto salvo le eccezioni per le quote vincolate.**

PAREGGIO DEL BILANCIO: voci legge di bilancio 2017

Pareggio del bilancio - voci escluse dal saldo - per l'anno 2017, nel saldo non erano considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di **edilizia scolastica** effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

Per il 2018 occorre riscontrare le normative definitiva a riguardo.

PAREGGIO DEL BILANCIO: legge di bilancio 2017

La legge di bilancio 2017 prevedeva una novità importante :

Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile n. 2 , per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, **se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa**, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017

PAREGGIO DEL BILANCIO: novità incentivante dal 2018 /dlgs 50/2017)

Per i **comuni** che rispettano il saldo del pareggio, **lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio** del rispetto del medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale (del 75 % dei cessati nell'anno precedente) stabilita al primo periodo del comma 479 dell'articolo 1 della legge, n. 232/2016 ,con le modifiche intervenute nel 2017 ad opera del dlgs 50 , **è innalzata al 90 per cento** qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al **rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica**, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico degli enti locali, di cui al dlgs 267/2000.

PAREGGIO DEL BILANCIO: novità incentivante decr. del 2014

fino a 499 abitanti 1/78

da 500 a 999 abitanti 1/103

da 1.000 a 1.999 abitanti 1/123

da 2.000 a 2.999 abitanti 1/137

da 3.000 a 4.999 abitanti 1/143

da 5.000 a 9.999 abitanti 1/151

da 10.000 a 19.999 abitanti 1/145

da 20.000 a 59.999 abitanti 1/133

da 60.000 a 99.999 abitanti 1/117

da 100.000 a 249.999 abitanti 1/107

da 250.000 a 499.999 abitanti 1/79

da 500.000 abitanti e oltre 1/75

PAREGGIO DI COMPETENZA

Il pareggio di competenza pur rappresentando un vincolo è un vantaggio rispetto al patto di stabilità.

L'importo per l'applicazione di avanzo per nuovi investimenti è pari allo **spazio concesso dall'esclusione dal saldo del fondo crediti di dubbia esigibilità e del rimborso della quota capitale di mutui e prestiti** che sono esclusi dal calcolo.

PAREGGIO DEL BILANCIO: monitoraggio

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al pareggio del bilancio e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti **trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

PAREGGIO DEL BILANCIO: certificazione finale

Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>», **entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno**, al MEF, Dipartimento R.G.S. la **certificazione dei risultati conseguiti**, firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e **dall'organo di revisione**, secondo un prospetto e con le modalità che saranno definiti

La trasmissione telematica ha valore giuridico, la mancata certificazione costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Se trasmessa in ritardo ma entro 30 giorni, se certifica il rispetto dell'obiettivo le sanzioni sono solo quelle del blocco assunzioni a tempo indeterminato.

PAREGGIO DEL BILANCIO: certificazione finale)

Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, **in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione (nel caso di organo collegiale), ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico**, in qualità di commissario *ad acta*, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, **ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni.**

. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo.

PAREGGIO DEL BILANCIO: sanzioni

Disciplinate le **sanzioni applicabili** in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di bilancio che coincidono con quelle previste per il mancato rispetto del patto.

- a) riduzione del **fondo solidarietà comunale** in misura pari allo scostamento;
- b) l'ente non può impegnare **spese correnti** in misura superiore a quelle dell'anno precedente ridotti dell'1%;
- c) l'ente non può ricorrere all'**indebitamento** per investimenti;
- d) l'Ente **non può** procedere ad **assunzioni di personale** a qualsiasi titolo;
- e) deve ridurre del 30% le indennità dei gettoni di presenza.

PAREGGIO DEL BILANCIO: a) riduzione del fondo

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 243/2012 l'ente locale è assoggettato ad una **riduzione del fondo di solidarietà comunale** in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.

Tale riduzione assicura il recupero dello scostamento ed è **applicato nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti;**

PAREGGIO DEL BILANCIO: b) -1% spese correnti

La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi.

A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica

PAREGGIO DEL BILANCIO: c) no indebitamento

nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito **devono essere corredati di apposita attestazione** da cui risulti il rispetto del saldo.

L'istituto finanziatore non può procedere al finanziamento in assenza della predetta attestazione

PAREGGIO DEL BILANCIO: d) no assunzioni

nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente **non può procedere ad assunzioni** di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Si assunzioni a tempo determinato per l'anno per le funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale

PAREGGIO DEL BILANCIO: e) riduzione indennità

Nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il **30 per cento delle indennità** di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione

PAREGGIO DEL BILANCIO: sanzioni ridotte

Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo risulti inferiore al 3% per cento degli accertamenti delle entrate finali:

La sanzione del blocco delle assunzioni si applica solo per il personale a tempo indeterminato .

La sanzione del taglio delle indennità si applica per il 10%.

La sanzione si applica in base allo sforamento effettivo se inferiore all'1% e imponendo agli impegni di parte corrente, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente;

PAREGGIO DEL BILANCIO: sanzioni

Il comma 464 della legge di bilancio 2017 abolisce la disposizione relativa alla sanzione prevista per gli enti locali che trasmettano la certificazione relativa alla verifica dell'obiettivo di saldo oltre 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione.

La sanzione riguardava la mancata erogazione di risorse e trasferimenti da parte del ministero dell'Interno

PAREGGIO DEL BILANCIO: inadempienza accertata tardivamente

Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo.

La riduzione delle indennità e dei gettoni di presenza è applicata agli amministratori in carica nell'anno del mancato conseguimento.

Tali enti sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione, mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

ELUSIONE PAREGGIO DEL BILANCIO


- I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole del pareggio del bilancio sono nulli.
- Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, accertino che il rispetto delle regole del pareggio è stato artificialmente conseguito, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi, la **condanna** ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al **responsabile amministrativo** individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, **una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali**. Gli importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

PAREGGIO DEL BILANCIO: PREMI

Alle città metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, **sono assegnate**, entro il 30 luglio di ciascun anno, **le eventuali risorse** derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), per essere destinate alla realizzazione di investimenti

PAREGGIO DEL BILANCIO spazi per edilizia scolastica

- Nel triennio 2018- 2020, per i Comuni c'è in cantiere un finanziamento aggiuntivo da 200 milioni, per condurre a 900 milioni (**per quasi metà destinati all'edilizia scolastica**) il valore del «patto nazionale», lo strumento con cui lo Stato libera spazi finanziari per gli investimenti a favore dei Comuni che poi possono effettuare la spesa.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

PREVISIONE SPESA

limiti di legge alla spesa corrente e novità

Limiti vecchi e nuovi nella costruzione del bilancio

Con il bilancio di previsione 2018 – 2020 occorrerà riscontrare i numerosi vincoli che il legislatore ha posto sulle autonomie locali anche se verificabili a consuntivo.

Si riportano qui di seguito nello schema quelli che da oltre 5 anni con modifiche anno per anno calpestando l'autonomia dei Comuni:

| | | |
|---|-----------|------|
| Studi e consulenze | 0 | 80% |
| Relazioni, convegni, pubblicità e rappresentanza | 52.763,33 | 80% |
| Sponsorizzazioni | 0 | 100% |
| Missioni | 12.982,00 | 50% |
| Formazione | 83.807,24 | 50% |
| Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture | 81.595,06 | 20% |
| Mobili e arredi NON SCOLASTICI | 0,00 | 20% |

Limiti vecchi e nuovi nella costruzione del bilancio

Per il bilancio 2018, il dl 50/2017, ha previsto a favore degli enti che centreranno l'obiettivo di approvare il bilancio entro dicembre 2017, la possibilità di derogare ai tetti ad alcune voci di spesa (relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, rappresentanza e formazione).

Per chi non centra tale obiettivo valgono i vincoli che seguono:

Limiti vecchi e nuovi nella costruzione del bilancio

SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI
CONSULENZA Art. 6, comma 7, del D.L. n.
78/2010 Art. 1, commi 146 e 147 della Legge
n. 228/2012 Art.14 DL 24.04.2014 n°66

In materia rileva la circolare MEF n. 12/2016
che contiene indicazioni sul bilancio 2016(
valide anche per il 2017 e il 2018) ed in
ordine alle consulenze prevede il limite del
20% del 2009 .

Limiti vecchi e nuovi nella costruzione del bilancio

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, RAPPRESENTANZA Art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010

L'art. 6, comma 8 chiarisce che decorrere dall'anno 2011, gli Enti locali "non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al **20** per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità

Limiti vecchi e nuovi nella costruzione del bilancio

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI L' Art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, stabilisce che a decorrere dal 2011, **vige il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni.**

In tema di sponsorizzazioni, occorre ricordare che la Corte dei conti Lombardia con i pareri nn. 1075/2010/PAR, 1076 /2010/PAR, 122/2011/PAR e 160/2010/PAR, ha chiarito che la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine.

Il divieto di spese per sponsorizzazione non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni, oggi ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria.

Limiti vecchi e nuovi nella costruzione del bilancio

SPESE PER MISSIONI Art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010

In materia di spese per missioni resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, secondo il quale a decorrere dall'anno 2011, gli enti locali non possono effettuare spese per missioni, **“per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.** Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”.

Limiti vecchi e nuovi nella costruzione del bilancio

SPESE PER **ATTIVITA' DI FORMAZIONE** Art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010

In materia di spese per attività di formazione resta fermo quanto previsto dall' art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. L'articolo citato stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dall'Ente Locale per le attività di formazione "deve essere non superiore al **50 per cento della spesa dell'anno 2009**". Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della predetta disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. **La Corte dei conti, a Lombardia con Deliberazione n. 116 /2011** ha chiarito che l'art. 6, comma 13 è riferibile ai soli interventi formativi, decisi o autorizzati discrezionalmente dall'ente e **non riguarda le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge, quali le spese per corsi obbligatori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro (ad es.corsi antincendio e di primo soccorso).**

Limiti vecchi e nuovi nella costruzione del bilancio


6. SPESE PER AUTOVETTURE Art. 5, comma 2 del D.L. 06/07/2012, n. 95 Art.15 del DL 24.04.2014 n°66, Art.1 comma 636 della legge 208/2015

L'art. 5, comma 2 precisa che a decorrere dall'anno 2013, gli Enti locali non possono effettuare spese di **ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011** per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. **Il limite fissato dal citato art. 5 non si applica per gli automezzi destinati all'erogazione di servizi sociali o alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica**. La violazione delle disposizioni di cui al citato commi 2 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti (ex art. 5, comma 4 del D.L. n. 95/2012). **L'art. 5 citato parla di "autovetture", pertanto, non sono da considerare gli "automezzi" facenti parte del parco macchine del Comune, in quanto non immatricolati come autovetture.**

Limiti vecchi e nuovi nella costruzione del bilancio

7. SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI Art. 1, comma 141, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. Legge di Stabilità 2013), Art.10 comma 3 legge 210/2016

In materia di spese per l'acquisto di mobili e arredi trova applicazione il limite di cui all'art. 1, comma 141, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. Legge di Stabilità 2013), secondo il quale gli Enti Locali, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (vd modifica apportata dall'art 10 comma 6 del dl 192/14 e dall'art 10 comma 3 della legge 21/2016), non possono effettuare spese di ammontare superiore **al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi**, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. **Non rientrano i mobili scolastici.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

VERIFICHE SUL BILANCIO

sintesi

Verifiche per responsabili servizi finanziari e revisori sul bilancio in sintesi

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

2. Previsioni di cassa

3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2018-2020

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

5. Finanziamento della spesa del titolo II

6. La nota integrativa

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della coerenza interna

8. Verifica della coerenza esterna

Verifiche per responsabili servizi finanziari e revisori sul bilancio in sintesi

VERIFICA ATTENDIBILITA', CONGRUITA' PREVISIONI 2018-2020

A) ENTRATE CORRENTI

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Spese di personale

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 133/2008)

Spese per acquisto beni e servizi

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Correttezza nella costituzione del FPV

Fondo di riserva di competenza


Fondi per spese potenziali

Fondo di riserva di cassa

ORGANISMI PARTECIPATI

SPESE IN CONTO CAPITALE

INDEBITAMENTO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

PERSONALE

I controlli effettivamente utili

Spesa personale 2018: compito dei revisori

Tra le spese che compongono il fabbisogno complessivo dell'ente sicuramente quelle che hanno una maggior importanza, soprattutto in termini di rigidità del bilancio, sono quelle che si riferiscono **alle risorse umane dell'ente** ossia il **personale**.

Spesa personale 2018: compito dei revisori

Nella verifica di tale tipologia di spesa l'organo di revisione deve prestare particolare attenzione al pieno rispetto della disciplina vincolistica in tema di contenimento di spesa di personale.

Tale controllo investe sia la fase di programmazione ed è così sintetizzabile

Personale 2018: compito dei revisori

1. quantificazione del fabbisogno annuale di personale e inserimento nel DUP
2. riscontro allocazione negli schemi del bilancio di previsione nel macroaggregato 101 redditi da lavoro dipendente, nel 102 per la parte relativa all'Irap e nel 103 per quei servizi che rientrano tra le spese di personale non di lavoro dipendente.

Personale 2018: compito dei revisori

L'organo di revisione è chiamato dall'articolo 19, comma 8, della legge 448/2001 ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del **principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 449/1997**. È necessario pertanto svolgere **un'attenta analisi** dei documenti al fine di poter esprimere un parere favorevole all'approvazione dell'atto di determinazione del fabbisogno.

Personale le novità 2018: premessa

Negli ultimi anni , a fronte di un aumento esponenziale di adempimenti si è registrata una forte contrazione dei dipendenti pubblici ; in particolare tale è stata ancora più accentuata nel comparto Regioni e Autonomie locali: la differenza tra 2015 e 2007 è del 10,7% e, in valore assoluto, di ben 55.388 unità. Da sottolineare il forte calo registrato nel solo 2015 rispetto al 2014: 3,9%.

Lo stipendio medio dei dipendenti pubblici è sceso nel 2015 a quota 34.146 euro, cioè il 6,2% in meno (inflazione compresa) rispetto al 2011

Personale 2018: assunzioni

Turnover per Comuni sotto i mille abitanti: 100%

Turnover per Comuni tra i 1000 e .9999 abitanti:

100% se il rapporto spese del personale su spese correnti è inferiore al 25%

75% se il rapporto è superiore

Turnover per Comuni oltre 10.000 abitanti:

75%

Dal 2018 quest'ultimo potrebbe passare a 90%

qualora si centri l'obiettivo del **contenimento del gap tra entrate e spese del 2017.**

Personale 2018:limiti

Per i Comuni al di **sopra dei mille abitanti** l'aggregato delle **spese di personale** non può essere nel 2018 superiore alla media delle spese di personale degli **anni 2011-2013** in virtù dell'articolo 1 comma 557 e seguenti della legge 296/2006.

I comuni al di **sotto dei mille abitanti** dovranno, invece, contenere la spesa rispetto a quella del 2008.


Nel 2016 è stata abrogata la disposizione che prevedeva anche il contenimento del rapporto tra spese di personale e spese correnti.

Personale 2017:limiti

| <p>Condizioni (oltre quelle generali di rispetto delle regole di finanza pubblica e di contenimento della spesa di personale)</p> | <p>Normativa di riferimento</p> | <p>Facoltà assunzionali</p> |
|--|--|--|
| <p>Anno 2017:</p> | | |
| <p>rapporto dipendenti/popolazione anno 2016 inferiore a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017</p> | <p>Art. 1, comma 228, 2° periodo, L. n. 208/2015, come modificato dall'art. 22, comma 2, D. L. n. 50/2017</p> | <p>75% spesa cessati 2016 (non di polizia locale)</p> |
| <p>rapporto dipendenti/popolazione anno 2016 superiore a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017</p> | <p>Art. 1, comma 228, 2° periodo, L. n. 208/2015, come modificato dall'art. 22, comma 2, D. L. n. 50/2017</p> | <p>25% spesa cessati 2016 (non di polizia locale)</p> |

Anno 2018: LIMITI

| | | |
|---|--|---|
| <p>- rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017</p> <p>- rispetto del saldo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, anno 2017, con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali</p> | <p>- Art. 1, comma 479, lett. d), L. n. 232/2016, come modificato dall'art. 22, comma 3, del D.L. n. 50/2017</p> | <p>90% spesa cessati 2017 (non di polizia locale)</p> |
| <p>- rapporto dipendenti/popolazione anno 2017 inferiore a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017</p> <p>- rispetto del saldo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, anno 2017, con spazi finanziari inutilizzati pari o superiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali</p> | <p>- Art. 1, comma 479, lett. d), L. n. 232/2016, come modificato dall'art. 22, comma 3, del D.L. n. 50/2017</p> <p>- Art. 1, comma 228, 2° periodo, L. n. 208/2015, come modificato dall'art. 22, comma 2, D. L. n. 50/2017</p> | <p>75% spesa cessati 2017 (non di polizia locale)</p> |
| <p>- rapporto dipendenti/popolazione superiore a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017</p> | <p>- Art. 1, comma 479, lett. d), L. n. 232/2016, come modificato dall'art. 22, comma 3, del D.L. n. 50/2017</p> <p>- Art. 1, comma 228, 2° periodo, L. n. 208/2015, come modificato dall'art. 22, comma 2, D. L. n. 50/2017</p> <p>- Art. 1, comma 228, 1° periodo, L. n.</p> | <p>25% spesa cessati 2017 (non di polizia locale)</p> |



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

PARTECIPATE DEL COMUNE

Novità del dlgs 175/2016 T.U. partecipate

Controllo partecipate

La **gestione delle società partecipate** dagli enti locali presenta indubbiamente notevoli **complessità**, determinate in buona misura dalla congiunta operatività tanto di una disciplina civilistica quanto di una **disciplina pubblicistica**, dettata anche da stringenti esigenze di finanza pubblica

Tra l'altro, **quest'ultima normativa** ha avuto, come noto, una dinamicità particolarmente intensa negli ultimi anni, in funzione dei diversi cambiamenti di orientamento del Legislatore, non sempre univocamente proiettato nella direzione del **mantenimento** ovvero della **dismissione**

Controllo partecipate

Tale complessità si riflette, ad evidenza, sull'attività degli organi di controllo sia dell'ente locale (revisori) sia delle società partecipate (sindaci), che devono tenere conto proprio del quadro normativo che si è trasformato in maniera rapida e non sempre coerente.

Sui controlli da eseguire soprattutto sulle società in house providing una attenzione particolare è **collegata agli uffici che seguono le partecipate** anche in ragione delle **ricadute sui bilanci dell'ente locale**

Quali controlli

1. Verifica sulla la costituzione o il mantenimento delle stesse partecipate, alla luce della disciplina tendenzialmente sempre più restrittiva dettata dal Legislatore (si pensi alle norme contenute, tra l'altro, nelle leggi 244/2007, 122/2010, 147/2013 nonché nella legge 190/2014 in materia di piani di razionalizzazione e da ultimo nel dlgs 175 il nuovo testo unico sulle partecipate)
2. Verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, che si traducono nel riscontro della stretta necessarietà rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti
3. Parere obbligatorio nel caso di nuova costituzione di partecipata e di nuovi servizi affidati.

Quali controlli

4. Gli uffici preposti e i revisori dell'ente dovrebbero riscontrare l'impatto prodotto dalle partecipate sulla gestione finanziaria degli enti locali che possono riguardare ad es:
 - la congruità degli stanziamenti di spesa per i contratti di servizio;
 - la correttezza dell'imputazione contabile;
 - l'effettuazione degli accantonamenti previsti dalla legge 147/2013 e dal dlgs 175/2016 di in caso di perdite
5. Importanza dei controlli anche in ragione dell'obbligo del **consolidato** da approvare entro il 30 settembre di ciascun anno e destinato a rappresentare le risultanze economico-patrimoniali del gruppo pubblico locale. **Viene meno in tal modo l'asseverazione debiti- crediti con le partecipate da parte dei revisori**
6. l'Organo di revisione , secondo i principi di vigilanza e controllo , dovrebbe esprimersi sul modello organizzativo e sul sistema di controllo interno che l'Ente ha adottato per la gestione e le verifiche dei propri organismi partecipati

Quali controlli

7. Necessità del riscontro del rispetto delle disposizioni che limitano il numero dei componenti degli organi amministrativi delle partecipate e che definiscono dei "tetti" massimi alla loro remunerazione commisurata al sindaco dell'ente.
8. Il riscontro dell'abbattimento delle retribuzioni del CdA nel caso di registrazione di perdite per un triennio.
9. Il rispetto delle norme per l'assunzione di personale obbligano ad ulteriori riscontri sia di natura sostanziale (vi sono i vincoli relativi al contenimento dei costi di personale incidendo sugli oneri contrattuali e sulle assunzioni e alla riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti) sia procedurale (SI VEDA IN TAL SENSO IL NUOVO TESTO UNICO SULLE PARTECIPATE IL DLGS 175 DELL'AGOSTO 2016 così come integrato nel 2017).

Quali controlli

I vincoli devono essere declinati mediante appositi atti di indirizzo da parte degli enti controllanti, chiamati a definire il quadro di riferimento per ciascun soggetto controllato.

Molti di questi indirizzi devono essere recepiti nel documento unico di programmazione – DUP.

TU partecipate dlgs 175/2016 in vigore dal 23/9/2016

Tra novità introdotte dal provvedimento è essenziale segnalare, in primis, le più significative per i Comuni:

- 1. espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società**
2. nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori;
3. specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società;

TU partecipate dlgs 175/2016 in vigore dal 23/9/2016

4. obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti;
5. estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica;
6. **entro il 23 marzo 2017**, revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo; **tale termine è stato spostato da un DPCM del 17/2/2017 spostato al 30 giugno, poi al 30/9**

TU partecipate dlgs 175/2016 in vigore dal 23/9/2016

6. a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di **piani di razionalizzazione** per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
7. entro il 31 dicembre 2016 (termine ordinario) **adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alle disposizioni del decreto**, eccetto per quel che riguarda le limitazioni in materia di dipendenti negli organi amministrativi da effettuarsi entro il 23 marzo 2017; **nuovo termine al 30 giugno 2017.**

TU partecipate dlgs 175/2016 in vigore dal 23/9/2016

8. entro il 31 dicembre 2017 adeguamento degli statuti delle società miste che gestiscono opere o servizi di interesse generale alle disposizioni del decreto;
9. entro il 23 marzo 2017, le società a controllo pubblico dovranno compiere una ricognizione del personale in servizio ed elencare eccedenze e profili, da trasmettere alla competente Regione; **nuovo termine 30 giugno 2017 e ancora slittato a settembre**
10. - entro il 23 ottobre 2016, classificazione delle società a controllo pubblico in 5 fasce attraverso un decreto del Ministero dell'Economia

Revisione straordinaria partecipate : modello Corte dei conti

Per assicurare l'uniformità del monitoraggio in merito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'articolo 24 del decreto legislativo 175/2016, la sezione della Corte dei Conti ha in programma di adottare **uno specifico atto di indirizzo**, con il quale veicolare un **modello standard** di atto di ricognizione e relativi esiti

Quali controlli: il piano anticorruzione e appalti

1. Le società a controllo pubblico, implicano la predisposizione di un piano di prevenzione della corruzione e di un piano per l'integrità e la trasparenza, oltre che l'individuazione del responsabile "anticorruzione" e "trasparenza"
2. Infine, sono da segnalare gli obblighi relativi agli acquisti, che devono essere realizzati rispettando le regole vigenti per le amministrazioni pubbliche, seguendo, in buona misura, il Codice dei contratti di cui al Dlgs 50/2016 con le relative formalità.

Controllo partecipate L . 27 dicembre 2006, n. 296 art 1 comma 735

Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi **sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente.** La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale.

Art. 18 del DI 112/2008 :incarichi

Le società a partecipazione pubblica totale o di controllo prima di affidare incarichi professionali esterni devono verificare i requisiti di legittimità relativi a:

- impossibilità di utilizzare personale interno,
- effettiva utilità dell'incarico,
- proporzionalità del compenso riconosciuto,
- principio di trasparenza e di imparzialità.

Il percorso operativo riferito a come dare applicazione all'articolo 18 del DI 112/2008, arriva dalla sezione controllo della Corte dei conti Emilia Romagna nella deliberazione n. 135/2015.

Incarichi esterni nelle partecipate

La legge di stabilità per il 2016 ha introdotto a carico delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dalle altre pubbliche amministrazioni l'obbligo di **pubblicare, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico professionale** e per i due anni successivi alla cessazione, le informazioni relative a estremi dell'atto di incarico, oggetto, ragione e durata dell'incarico, curriculum vitae e compensi

Il contratto di servizio: controlli

Nel contratto di servizio Sono individuate le figure sulle quali fare ricadere eventuali responsabilità dell'inadempimento o dell'irregolarità delle prestazioni

E' prevista una clausola che specifica che in caso di scarsa chiarezza del testo contrattuale, si adotti la migliore interpretazione favorevole al cittadino utente

Per ogni tipologia di servizio oggetto del contratto è definito un dettagliato piano delle attività e, nel caso si prevedano delle opere da realizzare, un piano delle opere da realizzare

Il piano delle attività prevede la definizione della quantità, della frequenza e dell'organizzazione necessaria per l'erogazione del servizio

Sono previsti tempi e modi di verifica del raggiungimento del miglioramento dei livelli qualitativi previsti

Sono disciplinati gli effetti del raggiungimento /non raggiungimento degli obiettivi previsti (penali, incentivi ecc)

Il contratto di servizio: controlli e indicazioni

Nel contratto sono disciplinate le modalità, i tempi e l'oggetto delle comunicazioni che il gestore si obbliga ad effettuare agli utenti. Sono previste indagini di customer satisfaction

Sono previsti i rischi connessi alla gestione del servizio e le relative modalità di controllo. Il contratto prevede la possibilità o il divieto di subaffittare il servizio o di utilizzare terzi per singole attività

Il contratto definisce l'attività di controllo sulla gestione del servizio ed in particolare le modalità di rilevazione e rendicontazione

E' prevista l'adozione della carta dei servizi. Nel contratto sono presenti le clausole che il comune desidera così come le modalità di verifica del rispetto delle stesse

Sono regolati gli effetti dell'inadempimento sia per il gestore sia per l'amministrazione

Se non vi è una specifica normativa di settore cui si fa rinvio, la tariffa da far sostenere all'utenza è chiara e ben definita nel contratto

La gestione "in house": riscontro controllo analogo

Controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:

no autonomia decisionale per la società affidataria

assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività

dipendenza finanziaria ed organizzativa

maggioranza degli amministratori nominati dall'ente

no possibilità di decisioni di gestione straordinaria autonome per il C.d.A.

(CHE DAL 2017 avrebbe dovuto DIVENIRE AMMINISTRATORE UNICO)

dall'esame delle clausole contenute nell'atto costitutivo e nello statuto della società si deve configurare una sorta di amministrazione indiretta, nella quale la società opera a favore dell'ente

Società partecipate *Decreto Legislativo n. 33/2013,* *Art. 22, c. 1, lett. b - Art. 22, c. 2 e 3*

OBBLIGO DI INSERIRE NEL SITO CON RELATIVO
RISCONTRO REVISORI I SEGUENTI DATI:

1. Società partecipate del COMUNE e relativi
rappresentanti + RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
SOCIETA'

2. Incarichi e compensi per amministratori di Società
Partecipate

3. Relazione D.L. n. 179/2012 art. 34, comma 20 - 31
dicembre 2013

Piano operativo di razionalizzazione delle società art 1
co 612 L 31 dicembre 2014 n. 190

Società partecipate e fatturato

Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, regola, infine, in maniera finalmente chiara il fenomeno dell'in house providing, Infatti stabilisce che **«oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico e che la produzione ulteriore sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala .**

In sostanza, è ammesso che possa essere svolta attività estranea al rapporto in house providing nel limite del 20% del totale

Società partecipate: riepilogo attività

- ❑ PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIO DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE
- ❑ OTTIMIZZAZIONE E ANALISI DELLE ECONOMIE DI GESTIONE POSSIBILI
- ❑ REDAZIONE PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO
- ❑ AGGIORNAMENTO DEGLI STATUTI SOCIETARI
- ❑ PROCEDURA DI EVENTUALE RE – INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI
- ❑ RICOGNIZIONE E POLITICHE PER IL PERSONALE
- ❑ AGEVOLAZIONI FISCALI APPLICABILI
- ❑ RELAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI